SET INFORMATIVO

Groupama
Assicurazioni

AUTO

GUIDAMICA MOTOVEICOLI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E ALTRE GARANZIE RELATIVE ALLE AUTOVETTURE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo

Mod. 250086 Ed. 05/2024

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione RCA Motoveicoli

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Groupama Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: Guidamica Motoveicoli**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei Motoveicoli (Motocicli, motocarrozzette, ciclomotori trasporto persone, quadricicli leggeri e quadricicli diversi) per i danni causati a terzi dal veicolo utilizzato conformemente alla funzione di mezzo di trasporto al momento del sinistro.

Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni cagionati a terzi dal veicolo utilizzato conformemente alla funzione di mezzo di trasporto al momento del sinistro ed a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento;
- ✓ I danni cagionati agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati relativamente ai veicoli dati a noleggio con conducente;
- ✓ Il veicolo adibito a scuola guida nel caso di veicolo condotto da persona munita di valida "autorizzazione ad esercitarsi alla guida";
- ✓ Le operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa per i danni cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici;
- ✓ I danni cagionati dai trasportati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato;
- ✓ Nel caso di soccorso vittime di incidenti e loro trasporto ad un posto di soccorso per i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate e del conducente.

Groupama Assicurazioni S.p.A. risarcisce i danni fino all'importo massimo stabilito in polizza.
La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 € per danni alla persona e di 1.300.000 € per danni alle cose.

GARANZIE OPZIONALI

Incendio, Furto e Rapina
Ricorso Terzi e Ripristino locali di proprietà
Kasko Limitata (Collisione)
Recupero Perdite Pecuniarie
Infortuni del conducente
Tutela Legale
Assistenza

Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono garantiti dall'assicurazione:

- × i danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente del veicolo assicurato.

Inoltre, limitatamente ai danni alle cose, non sono garantiti i seguenti soggetti:

- × il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- × con riferimento al Conducente del veicolo ed alle persone di cui al punto precedente: il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi, gli affiliati o parenti fino al terzo grado (limitatamente ai conviventi a carico);
- × se l'Assicurato sia una società: i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti sopra descritti.

Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non è operante e Groupama eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate al terzo danneggiato nei seguenti casi:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! conducente che abbia conseguito l'abilitazione alla guida ma non rispetti le disposizioni di legge;
- ! conducente in possesso di patente idonea ma scaduta;
- ! danni subiti dai terzi trasportati;
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! veicolo con targa prova;
- ! noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza;
- ! danni verificatisi durante l'utilizzo del veicolo per prove e guida su pista o su circuito, alla partecipazione a gare o competizioni sportive, a prove ufficiali, a verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, nonché alla partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate.

	In alcuni casi il diritto di rivalsa verrà limitato

Dove vale la copertura?
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Stati dell'Unione Europea. Vale anche negli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Che obblighi ho?
- Fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Comunicare, per iscritto, ogni aggravamento del rischio (variazioni della residenza, del Codice di avviamento postale...).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, le reticenze o l'omessa comunicazione delle circostanze che potrebbero aggravare il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza o l'esercizio da parte di Groupama del diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato presso l'Agenzia che contestualmente rilascia la polizza. Il Premio di polizza può essere frazionato in rate semestrali o quadrimestrali (+3% o +4%).
Il premio può essere pagato tramite:
- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato o girato a Groupama o all'Intermediario;
- ordine di bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico comunque sempre emesso a favore di Groupama o dell'Intermediario;
- contanti fino al limite consentito dalla legge.

Il premio alla firma è comprensivo di imposte e contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale).

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e dura 1 anno senza necessità di disdetta, la polizza rimarrà comunque operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.
La polizza può essere sospesa ma in tal caso la copertura del veicolo non sarà più operante ed il veicolo non deve essere utilizzato.

Come posso disdire la polizza?
La polizza si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, tuttavia, in caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva all'estero, vendita o deposito in conto vendita, furto o rapina, può essere chiesta la risoluzione della polizza dando tempestiva comunicazione a Groupama che provvederà al rimborso, limitatamente alla garanzia RCA, della parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse imposte e SSN.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e altre garanzie accessorie

MOTOVEICOLI (Motoveicoli (Motocicli, motocarrozzette, ciclomotori trasporto persone, quadricicli leggeri e quadricicli diversi)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo RCA)

Groupama Assicurazioni S.p.A. **Prodotto Guidamica Motoveicoli**

Ed. 05/2024
Il DIP aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

I presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 -Fax +39 06 80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2023, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 624,7 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 131,9 milioni di Euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 436,4 milioni di Euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 196,4 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 969,5 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 811,5 milioni di Euro;
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 222,17%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali l'assicurazione è obbligatoria. La compagnia si impegna a pagare, entro i limiti riportati nel contratto, le somme dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati ai terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.
I massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti della Responsabilità Civile Auto (RCA) e, per la parte non assorbita da questi, ai risarcimenti dovuti sulle "Garanzie Estese".

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per danni alla persona e di € 1.300.000 per danni alle cose; tuttavia, possono essere concordati con la compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie estese	La copertura RCA è estesa anche in caso di: - Danni cagionati agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati relativamente ai veicoli dati a noleggio con conducente - Veicolo adibito a scuola guida nel caso di veicolo condotto da persona munita di valida "autorizzazione ad esercitarsi alla guida";

	- Operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa per i danni cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici - Danni cagionati dai trasportati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato - Soccorso vittime di incidenti e loro trasporto ad un posto di soccorso per i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate e del conducente
Tipo di guida	Puoi personalizzare la polizza in base al tipo di guida: ✓ **Guida Esclusiva ciclomotori**: nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato vi sia sempre e solo l'Intestatario al PRA del veicolo stesso. **È prevista una rivalsa con il massimo di € 5000 nel caso di mancato rispetto delle condizioni al momento del sinistro**. La rivalsa non verrà esercitata nei seguenti casi, purché documentati: - Guida da parte di persona incaricata delle riparazioni - Utilizzo del veicolo in stato di necessità - Circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Non previste	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Rinuncia alla rivalsa	Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia a recuperare dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati nei casi di: - Danni subiti dai terzi trasportati in occasione di un trasporto avvenuto in modo irregolare. - Veicolo condotto da persona non abilitata alla guida o che abbia conseguito l'abilitazione ma non rispetti le disposizioni di legge In questi casi non si darà luogo alla rinuncia alla rivalsa se il proprietario o il locatario fossero stati a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto alla rivalsa. - Veicolo condotto in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, <u>ma non obbligatorio</u>, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

INCENDIO, FURTO e RAPINA (opzionale)	
Garanzie di base	**Incendio:** copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. **Sono compresi** i danni da incendio derivante da atti dolosi in genere. **Non è compreso** il caso di incendio verificatosi successivamente a furto o rapina **Furto e Rapina:** copre i danni materiali e diretti per la perdita del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina. Copre, inoltre, i danni: - cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati; - verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina; - subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina. **Sono compresi** i danni da scasso causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
	Sono previsti scoperti variabili, pertanto dall'importo indennizzabile, verranno detratti gli importi pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto. In caso di furto o rapina, nella liquidazione di danni relativi agli apparecchi fono audiovisivi aggiuntivi, si intende pattuito uno scoperto di € 150. In caso di applicabilità di più scoperti, si applica il maggiore. Esempio di funzionamento: valore del veicolo € 25.000 - ammontare del danno € 1.000 - scoperto pattuito: 5% del danno (€ 50), minimo % della somma assicurata 1% (€250), minimo assoluto € 200

Limitazioni, esclusioni e rivalse	- importo liquidato al netto dello scoperto € 750, applicando lo scoperto maggiore tra le 3 possibilità. **Sono esclusi i danni causati da:** a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; b) terremoto; c) esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) partecipazione ad attività delittuose o con dolo: - del Contraente; - dell'Assicurato; - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti; - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato; - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; e) bruciature verificatesi in assenza di incendio; f) incendio derivante da eventi coperti dalla garanzia Kasko limitata (collisione); g) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio; h) eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine.

GARANZIA RICORSO TERZI E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETA' (opzionale con la sola RCA – Estensione gratuita con la garanzia Incendio, Furto e Rapina)	
Garanzie di base	Copre i danni materiali e diretti causati, da esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato, incendio, azione del fulmine: - a terzi, in caso di danni non risarcibili con la RCA; - al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo o dell'usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	È previsto un massimale di € 250.000 Sono **esclusi i danni a persone e cose trasportate nonché i danni causati da:** a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; b) terremoto; c) esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) partecipazione ad attività delittuose o con dolo: - del Contraente; - dell'Assicurato; - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti; - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato; - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; e) bruciature verificatesi in assenza di incendio; f) incendio derivante da eventi coperti dalla garanzia Kasko limitata (collisione); g) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio; h) eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine.

GARANZIA KASKO LIMITATA (opzionale)	
Garanzie dibase	Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificati.
Ulteriori garanzie conpremio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sulla garanzia sono previsti scoperti, pertanto dall'importo indennizzabile, verranno detratti gli importi pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto. In caso di applicabilità di più scoperti, si applica il maggiore. Esempio di funzionamento: valore del veicolo € 25.000 - ammontare del danno € 1.000 - scoperto pattuito: 5% del danno (€ 50), minimo % della somma assicurata 1% (€250), minimo assoluto € 200 - importo liquidato al netto dello scoperto € 750, applicando lo scoperto maggiore tra le 3 possibilità **Sono esclusi i danni**: a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; b) causati da terremoto; c) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo: - del Contraente; - dell'Assicurato; - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti; - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato; - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; e) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta purché questa venga comunque rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso; f) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera e); g) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche; h) successivi a furto o rapina; i) conseguenti alla circolazione "fuoristrada"; j) verificatisi durante l'utilizzo del veicolo per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate; k) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo; l) causati da eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni estraripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine; m) a cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico e di errato stivaggio; n) subiti a causa di traino irregolare attivo o passivo, di manovra a spinta.

GARANZIA RECUPERO PERDITE PECUNIARIE (opzionale)	
Garanzie di base	Sono previsti tre pacchetti che coprono in caso di sinistro, le spese sostenute per: **PACCHETTO A**: - tassa di proprietà: rimborso della quota di tassa di proprietà del veicolo assicurato relativa al periodo che intercorre dal giorno del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata - sostituzione serrature: rimborso delle spese per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, spese di mano d'opera per l'apertura delle portiere o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto - recupero traino e custodia: rimborso delle spese sostenute per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle Autorità competenti - incendio derivante da eventi sociopolitici: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a

	causa di incendio in conseguenza di atti vandalici, scioperi, sommosse, atti di terrorismo. **PACCHETTO B**: - rimborso ambulanza: rimborsa le spese in caso di trasporto in ambulanza - sequestro penale: rimborsa le spese di dissequestro, nella misura di € 25 per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo assicurato, con il massimo di 30 giorni. - bagagli trasportati: copre i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato, limitatamente ai bagagli del conducente e dei trasportati. **DOCUMENTI**: - immatricolazione veicolo sostitutivo: rimborsa, in caso di danno totale, le spese per l'immatricolazione di un veicolo - rimborso spese di reimmatricolazione: rimborsa le spese per la reimmatricolazione necessaria a seguito di distruzione, furto o smarrimento della targa, perdita dei documenti di circolazione, ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina con telaio contraffatto - perdita totale: in caso di danno totale, provvede a reperire l'estratto cronologico del veicolo rubato, certificato di perdita di possesso - duplicazione patente: rimborsa le spese per la duplicazione del documento
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Nelle prestazioni "Sostituzione serrature", "Recupero traino e custodia", "Bagagli trasportati" è previsto un massimale di € 500 per sinistro, ovvero l'importo fino al quale l'assicuratore è impegnato. Esempio di funzionamento: - danno € 1000 - massimale previsto in polizza € 500 l'assicuratore corrisponderà € 500 e resterà a carico dell'assicurato l'importo residuo (€ 500) Nella prestazione "Incendio derivante da eventi sociopolitici" è previsto uno scoperto del 10% con il minimo di € 150 Esempio di funzionamento: - danno € 1000 - scoperto 10% (€100) - minimo € 150 - importo liquidato al netto dello scoperto 850 Nella garanzia "Bagagli trasportati" sono esclusi i preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fono audiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di artigianato. Nella garanzia "Immatricolazione veicolo sostitutivo" sono escluse le eventuali imposte straordinarie.

GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale)	
Garanzie di base	Copre i danni subiti dal conducente del veicolo assicurato per gli infortuni derivanti da incidenti occorsi durante la circolazione del veicolo stesso. L a garanzia comprende anche gli infortuni: - avvenuti durante la circolazione, nel dare assistenza in caso di incidente stradale; - derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza; - avvenuti durante la salita e la discesa dal veicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia; - avvenuti durante tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che il conducente non vi abbia preso parte attiva. La garanzia prevede le seguenti prestazioni: - <u>Morte</u>: la somma assicurata verrà versata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro - <u>Invalidità permanente</u>: verrà versata una percentuale della somma assicurata in proporzione al grado di invalidità - <u>Diaria da ricovero</u>: verrà versato l'importo pattuito in polizza dal giorno del ricovero fino al giorno precedente la dimissione, con il massimo di 360 giorni - <u>Rimborso spese sanitarie</u>: verranno rimborsate le spese sanitarie sostenute per onorari di medici e chirurghi, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, rette di degenza, assistenza e cure mediche, consulti, trattamenti terapeutici, accertamenti diagnostici, trasporto in ambulanza all'Istituto di cura.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono previste combinazioni di massimali ovvero importi, fino ai quali, l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia. Sulla garanzia "Invalidità permanente" è prevista una forma a franchigia, ovvero la parte di danno che rimane in carico all'assicurato. Esempio di funzionamento: - I/P accertata del 5% - Franchigia 3% La somma da liquidare sarà pari a 5%-3%= 2% La somma spettante all'assicurato, ipotizzando un capitale assicurato di € 100.000 sarà pari a € 2.000 così determinata: (5% di € 100.000) – (3% di € 100.000) = € 5.000 - € 3.000 = € 2.000 **L'assicurazione non è operante se il conducente ha un'età superiore a 77 anni alla data del sinistro e per gli infortuni**: a) subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, in quanto le lesioni prodotte dall'infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche; b) verificatisi durante l'utilizzo del veicolo per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara e partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate; c) causati in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; d) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa venga comunque rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso; e) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera d); f) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche; g) occorsi in occasione dell'uso del veicolo in modo illecito o contro la volontà del Contraente; h) causati da: - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione.

GARANZIA TUTELA LEGALE (opzionale)	
Garanzie di base	Assicura l'assistenza giudiziale e stragiudiziale necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Sono previste due formule di garanzia 1. **<u>Formula Base (Massimale € 25.000)</u>:** - Richiesta di risarcimento danni: subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale - Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni: per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. Nel caso in cui vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime, la difesa penale viene garantita con il **massimale di € 50.000** - Difesa penale per delitti dolosi: per delitti dolosi connessi ad un incidente stradale, purché gli assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo - Dissequestro del veicolo: per dissequestrare il veicolo in seguito ad incidente stradale - Anticipo cauzione penale: anticipo fino ad un **importo massimo di € 15.000** della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad un incidente stradale verificatosi all'estero - Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero: assistenza in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione o altra misura restrittiva disposta per responsabilità penale connessa ad un incidente stradale verificatosi all'estero - Opposizione avverso sanzioni amministrative: redazione e presentazione dell'opposizione e del ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida a seguito di incidente stradale. Le prestazioni:

- Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni
- Dissequestro del veicolo
- Opposizione avverso sanzioni amministrative

sono garantite anche in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso di tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la prestazione opera solo qualora l'assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato.

2. **Formula Super (Massimale € 50.000)** oltre alle garanzie previste nella Formula Base:

- Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. Connessi ad incidente stradale **compresi** i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il **massimale di € 100.000** per caso assicurativo e senza limite annuo.
- Difesa penale per delitti dolosi. Connessi ad incidente stradale, **purché** gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. **Sono esclusi** i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
- Dissequestro del veicolo. L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.
- Anticipo cauzione penale**.** Fino ad un **importo massimo** equivalente in valuta locale a **€ 15.000** (quindicimila), in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.
- Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero**. I**n sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**
- Opposizione avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.
- Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro o sospensione della patente in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo**. C**omminata all'assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo. La prestazione **vale solo** per il Proprietario o il Locatario del veicolo assicurato. La prestazione opera per un **massimale di € 2.500** (duemilacinquecento) per caso assicurativo senza limite annuo.
- Richiesta di risarcimento danni. A persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. La copertura per la richiesta di risarcimento danni viene garantita con un **massimale di € 75.000** (settantacinquemila) per caso assicurativo e senza limite annuo:
  - per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti Italia;
  - per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.

  La presente prestazione opera anche nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol.
- Controversie contrattuali. Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, **purché con valore in lite superiore a € 200 (duecento).**
- Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito a violazioni del Codice della strada.
- Ricorso per errata variazione dei punti. Ricorso amministrativo o giudiziale nei casi di irregolare variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.
- Rimborso corso Autoscuola. Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della patente sottratti all'Assicurato **solo** qualora la decurtazione dei punti della patente sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato. Gli oneri e spese oggetto del rimborso, **sono liquidati entro il limite di € 1.000** (mille) per caso assicurativo senza limite annuo.
- Rimborso Zero Punti. Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della patente nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, **purché** dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo. Gli oneri e spese oggetto del rimborso, **sono liquidati entro il limite di € 1.000** (mille) per caso assicurativo senza limite annuo.

Le prestazioni:

- Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni

	- Dissequestro del veicolo - Opposizione avverso sanzioni amministrative - Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito a violazioni del Codice della strada. sono garantite anche in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la prestazione opera solo qualora l'assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato. **Estensioni gratuite**: - Aragtel (per Opzione Base e Super) **-** Consulenza Telefonica a disposizione dell'Assicurato per ottenere: - informazioni su leggi, decreti e normative vigenti; - chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza; informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'Autorità Giudiziaria.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia prevede un massimale di € 20.000 per sinistro, senza limite di denunce per anno assicurativo,ovvero un importo fino al quale la compagnia presterà la garanzia. Le garanzie "Perdite pecuniarie" sono prestate con un massimale di € 1.000 per sinistro Per massimale intendiamo l'importo pattuito in polizza fino al quale la compagnia presterà la garanzia. Ad esempio: - Costo per Indennità autoscuola € 1.250 - Massimale previsto in polizza € 1.000 L'assicuratore corrisponderà € 1.000 e resterà in carico all'assicurato l'importo residuo di € 250 **Non sono oggetto di copertura assicurativa:** - le indennità a carico dell'assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato - i patti pro quota lite conclusi tra il contraente e/o l'assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali. **Le garanzie previste non operano:** a) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato venga perseguito in sede penale; b) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie; c) per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente; d) per il rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari o amministrativi, salvo nei casi espressamente previsti; e) per danni verificatisi durante l'utilizzo del veicolo per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara e partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate; f) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente all'omissione di fermata e assistenza; g) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato; h) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti; i) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; j) per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: - decorrenza di termini di validità della patente o della CqC; - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in italiana; - mancata conversione della patente nazionale in patente europea; - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio; - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente; k) in materia fiscale ed amministrativa

GARANZIA ASSISTENZA (opzionale)	
Garanzie di base	La garanzia è offerta in due forme: **SILVER** e **GOLD** **1. SILVER:** - Soccorso stradale: messa a disposizione di un mezzo di soccorso per trainare il veicolo che abbia subito un incidente, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata, furto totale o rapina seguiti da ritrovamento con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo - Officina Mobile: invio sul posto per la riparazione del veicolo che abbia subito un incidente, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata, furto totale o rapina seguiti da ritrovamento con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, dopo valutazione della struttura organizzativa - Recupero veicolo uscito di strada: nel caso in cui il veicolo sia uscito fuori strada e non riesca a ritornarvi autonomamente, invio di un mezzo di soccorso appropriato per riportare il veicolo sulla strada - Viaggio per recupero veicolo: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata tali da richiedere una riparazione superiore a 36 (trentasei) ore in Italia o 5 (cinque) giorni all'estero di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione, furto totale o rapina, viene messo a disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe si sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato - Rimpatrio del veicolo: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata tali da richiedere una riparazione superiore a 5 (cinque) giorni di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione, furto totale o rapina e venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, viene organizzato il rimpatrio del veicolo dal luogo di giacenza al luogo concordato con l'assicurato - Assistenza telefonica: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 esclusi i festivi infrasettimanali vengono fornite informazioni su viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane, situazione meteorologica sulle strade, normativa in materia di RCA, imposta diproprietà, patente, Carta di circolazione, Codice della Strada, servizi turistici (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei) - Pronto guasti: per informazioni e consulenze relative a qualsiasi anomalia nel funzionamento del veicolo dirette a risolvere impedimenti alla marcia, nei limiti della diagnosi a distanza. 2. **GOLD**, oltre alle prestazioni riportate nella formula SILVER: - Rientro passeggeri: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata tali da richiedere una riparazione superiore a 36 (trentasei) ore in Italia o 5 (cinque) giorni all'estero di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione, furto totale o rapina senza ritrovamento, viene messo a disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe o, su richiesta dell'assicurato, un veicolo a noleggio, per continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure per rientrare al luogo di residenza in Italia - Spese d'albergo: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente, incendio, guasto, furto o rapina e ciò comporti una sosta forzata di almeno una notte, viene cercato e prenotato un albergo per il conducente e gli eventuali trasportati per il periodo di sosta forzata - Viaggio di un familiare: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente ed il conducente per infortunio venga ricoverato in un istituto di cura, da solo e non sia trasferibile prima di 10 giorni, viene messo a disposizione di una persona appartenente al suo nucleo familiare residente in Italia, un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di andata e ritorno - Invio pezzi di ricambio: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente, un guasto, un furto o una rapina parziali e sul posto non siano reperibili i pezzi di ricambio, se reperibili in Italia, vengono inviati, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto merciin genere e dei pezzi di ricambio in particolare - Anticipo spese di prima necessità: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente, un guasto, un furto o una rapina ed il conducente o i trasportati debbano sostenere delle spese impreviste e non sia possibile provvedere direttamente, vengono pagate le fatture fino ad un massimo di € 500 - Anticipo spese legali: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente ed il conducente si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e debba sostenere delle spese legali e non possa provvedere direttamente, verrà versato un anticipo per l'onorario del legale fino ad un massimo di € 3500 per sinistro - Interprete a disposizione: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente ed il conducente si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto o sia ricoverato in ospedale e necessiti di un interprete, verranno tenute in carico le relative spese fino ad un massimo di 8 (otto) ore lavorative per sinistro

	- Rimpatrio sanitario: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente ed il conducente o gli eventuali trasportati necessitino, a giudizio dei medici, del trasferimento in un istituto di cura attrezzato in Italia o alla loro residenza in Italia, viene messo a disposizione un aereo sanitario, o un aereo di linea classe economica, eventualmente in barella, o treno in prima classe o, se necessario, vagone letto, o autoambulanza - Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente ed il conducente o gli eventuali trasportati abbiano subito un infortunio non curabile nella Regionedi sua residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura, si provvede ad individuare e prenotare, secondo disponibilità, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia, si organizza il trasporto con un aereo sanitario, o un aereo di linea classe economica, eventualmente in barella, o treno in prima classe o, se necessario, vagone letto, o autoambulanza, assistenza all'assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico - Rimpatrio salma: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente ed il conducente o gli eventuali trasportati siano deceduti, si organizza ed effettua il trasporto della salma o delle salme fino al luogo di sepoltura in Italia - Abbandono legale: nel caso in cui il veicolo che abbia subito un incidente, incendio, guasto, furto parziale, rapina tentata, furto totale o rapina seguiti da ritrovamento con danni tali per cui il valore commerciale del veicolo risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, si provvede al suo abbandono legale in loco secondo la normativa vigente in quel paese - Invio di autoambulanza: nel caso in cui il veicolo che abbia subito un incidente ed il conducente o gli eventuali trasportati, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessitino di un trasferimento in autoambulanza, verranno tenute in carico le relative spese fino ad un importo pari a quello necessario per compiere 200Km di percorso complessivo, per sinistro - Consulenza medica: nel caso in cui il veicolo che abbia subito un incidente ed il conducente o gli eventuali trasportati necessitino di consulenza medica, verrà fornito direttamente o al loro medico, consulenza di carattere generale, con esclusione di diagnosi o prescrizioni, informazioni sui servizi di soccorso d'urgenza, medici generici e specialisti, centri di cura e strutture sanitarie, esistenza e reperibilità farmaci.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Ogni singola prestazione non può essere fornita per ciascun assicurato più di tre volte per periodo assicurativo. Le prestazioni "Recupero veicolo uscito di strada", "Rientro passeggeri", "Spese d'albergo", "Anticipo spese di prima necessità", "Anticipo spese legali", prevedono un massimale.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
	Per massimale intendiamo l'importo pattuito in polizza fino al quale la compagnia presterà la garanzia. Ad esempio: - Costo per recupero veicolo uscito di strada € 250 - Massimale previsto in polizza € 200 - L'assicuratore corrisponderà € 200 e resterà in carico all'assicurato l'importo residuo di € 50 **Le prestazioni non sono dovute in caso di**: - danni verificatisi durante l'utilizzo del veicolo per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara e partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate; - atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione o comunque in caso di sinistri avvenuti in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, terremoti; - eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine; - esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - dolo dell'Assicurato o partecipazione dello stesso a delitti dolosi;

	- sinistri avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso; - sinistri avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - sinistri avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono ulteriori informazioni oltre quelle già contenute nel DIP

Ci sono limiti di copertura?

Nel caso di garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto, la compagnia non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

Per "Tutela Legale" la garanzia vale per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi di natura extracontrattuale nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein;
- per tutte le altre ipotesi nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** In tutti i casi di sinistro Responsabilità Civile Auto nel quale sia coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato **deve**: - presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia utilizzando lo stampato "constatazione amichevole" (modulo blu); la denuncia può essere effettuata anche presso la compagnia inviando una raccomandata RR oppure; - fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro; - a richiesta, produrre in fotocopia la carta di circolazione ed il certificato di proprietà relativi al veicolo assicurato e patente del conducente il veicolo al momento del sinistro; - trasmettere alla compagnia le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di sinistro da circolazione per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto (in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente in caso di sinistri che coinvolgono due veicoli immatricolati in Italia, purché identificati e assicurati per la RCA) l'avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente al proprio assicuratore. In caso di sinistro da circolazione per il quale non sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto, l'avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dalla legge. In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla CONSAP S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - info su: www.consap.it In tutti i casi di sinistri relativi alle garanzie Auto Rischi Diversi (diverse dalla Responsabilità Civile Auto) l'Assicurato **deve**: - presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia o la sede della compagnia; - fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro; - informare la compagnia, non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, allegando la documentazione necessaria (es. copia denuncia all'Autorità competente, originale della carta di circolazione se non asportata con il veicolo, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti).
	Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista
	Rimborso del sinistro per evitare il *malus*: Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria, il Contraente ha la

	facoltà, di rimborsare alla compagnia o, se trattasi di sinistri rientranti nella disciplina del risarcimento diretto, alla CONSAP, una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri pagati nel periodo di osservazione precedente. I sinistri rimborsati non influiranno sull'assegnazione della classe di merito Bonus/Malus dell'annualità successiva.
	Gestione da parte di altre imprese: Nelle garanzie Tutela Legale ed Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata ad altra impresa: Tutela Legale: ARAG SE, Via del Commercio n. 59 – 37135 VERONA **Assistenza:** EUROP ASSISTANCE VAI S.p.A., Via Del Mulino n.4 – 20057 ASSAGO (MI)
	Prescrizione: I diritti della compagnia alla riscossione delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni. Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o **ha promosso contro di questo l'azione.**
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza. La compagnia potrà esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei confronti dell'assicurato.
Obblighi dell'impresa	L'impresa deve formulare un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano **da 30 a 90 giorni** dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l'assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti.

Quando e come devo pagare?

Premio	Le modalità di pagamento riconosciute sono: - assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato o girato alla compagnia o all'Intermediario; - ordine di bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico comunque sempre emesso a favore della compagnia o dell'Intermediario; - contanti fino al limite consentito dalla legge. Il premio alla firma è comprensivo di imposte e contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale). Il Premio di polizza può essere frazionato in rate semestrali o quadrimestrali (+3% o +4%).
Rimborso	In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva all'estero, vendita o deposito in conto vendita, furto o rapina, può essere chiesta la risoluzione della polizza dando tempestiva comunicazione alla compagnia che provvederà al rimborso, limitatamente alla garanzia RCA, della parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse imposte e SSN.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento comprovato dal rilascio del certificato di assicurazione. Se alla scadenza contrattualmente convenuta non vengono pagati i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.
Sospensione (*Inefficacia contrattuale*)	Se il Contraente intende interrompere temporaneamente l'efficacia del contratto in conseguenza di: - distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo, - vendita o di deposito in conto vendita dello stesso, - furto o rapina, è tenuto a darne comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A. che ne prenderà atto emettendo apposita appendice che dovrà essere sottoscritta dal Contraente. L'inefficacia decorre dalla data di sottoscrizione del documento contrattuale, salvo il caso di furto o rapina per il quale l'inefficacia ha decorrenza dal giorno successivo

	a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza. Decorsi dieci (10) mesi senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito da Groupama Assicurazioni S.p.A. che non invierà in modalità telematica l'attestazione dello stato di rischio. A parziale deroga di quanto sopra, nel caso di estinzione a seguito di mancata riattivazione a causa di distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione od esportazione definitiva del veicolo, oppure nel caso di alienazione o deposito in conto vendita dello stesso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, previa esibizione della documentazione attestante l'evento. **Tale facoltà non può essere concessa:** - più di **due** volte nel corso dell'annualità assicurativa nella quale è stata attivata la clausola; - per i contratti di durata inferiore all'anno; - per i contratti che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla RCA; - il primo giorno di validità del contratto; - l'ultimo giorno di validità del contratto.
Sospensione volontaria	Il Contraente, previa formale comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A., ha la facoltà di sospendere la copertura assicurativa fino a dieci mesi ((undici mesi per i veicoli di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) rispetto l'annualità assicurativa. La richiesta di sospensione deve essere effettuata mediante sottoscrizione dell'"**Appendice di sospensione**", contenente la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000) da parte del richiedente e la conferma di sospensione da parte di Groupama assicurazioni S.p.A. La sospensione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella predetta appendice e termina alle ore 24 del giorno indicato nella stessa; tali termini, inizialmente comunicati, possono essere prorogati più volte, mediante comunicazione formale a Groupama Assicurazioni S.p.A.

Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto è di durata annuale o, su richiesta del Contraente di anno + frazione, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta; tuttavia, la polizza rimarrà operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di nuovo contratto per il medesimo rischio.
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto di recedere entro un determinato termine dalla stipulazione (cd. diritto al ripensamento)
Risoluzione	La risoluzione del contratto può essere richiesta nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, previa restituzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a coloro che necessitano:
- di copertura obbligatoria per la Responsabilità Civile Auto (RCA)
- di tutela del veicolo (Incendio, Furto e rapina, Kasko Limitata)
- di tutela della persona (Recupero Perdite Pecuniarie, Infortuni del conducente, Assistenza, Tutela Legale)

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 13%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it. La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nella garanzia Infortuni del conducente, per le controversie sul grado di invalidità permanente o sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, sulla misura dei rimborsi o delle indennità, è possibile ricorrere ad Arbitrato Irrituale in alternativa alla Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all'IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell'esponente di adire l'Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO, L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PAGINA NON UTILIZZABILE

SET INFORMATIVO

Groupama
Assicurazioni

AUTO

GUIDAMICA MOTOVEICOLI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
"Contratti Semplici e Chiari"

Mod. 250086 Ed. 05/2024

Benvenuto in Groupama…
Registrandoti all'"Area Clienti" presente sul sito ***www.groupama.it*** *potrai trovare le informazioni sulla tua posizione assicurativa e consultare l'ultimo attestato di rischio maturato sulla tua polizza RCA.*
Di seguito invece troverai una serie di riferimenti che potranno esserti utili per contattarci in caso di bisogno:

In caso di sinistro Responsabilità Civile Auto

Info Sinistri
Per richiedere informazioni su un sinistro chiama lo 02.89663333
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17.30

My Groupama (scarica l'App gratuita)
Con My Groupama puoi:

- richiedere l'intervento del carroattrezzi attivo 24 ore su 24
- verificare in tempo reale la copertura RCA di un veicolo
- denunciare un sinistro auto
- entrare in contatto con il tuo Agente
- localizzare la carrozzeria convenzionata più vicina

Carrozzerie Convenzionate
In caso di incidente rivolgendosi alle Carrozzerie convenzionate, si potrà beneficiare di un servizio che semplifica la vita ed offre molti vantaggi:

- nessun anticipo di spesa nella riparazione dell'autovettura nel caso di ragione totale nella dinamica del sinistro;
- possibilità di beneficiare delle agevolazioni della carrozzeria convenzionata nel caso di ragione parziale nella dinamica del sinistro.
- accurato lavaggio interno ed esterno dell'autovettura prima della riconsegna;
- possibilità di usufruire del ritiro e della consegna a domicilio dell'auto da riparare;
- possibilità di usufruire di un'auto sostitutiva durante il tempo necessario ad eseguire le riparazioni;

Puoi cercare la Carrozzeria convenzionata consultando il sito www.groupama.it o sull'App My Groupama.

CARD
CONVENZIONE tra ASSICURATORI

Se trattasi di sinistro CARD
Al fine di valutare l'opportunità di esercitare la facoltà di rimborso sinistro, il contraente del veicolo assicurato può rivolgersi alla propria Agenzia.

La richiesta deve essere inviata a Consap – Ente Gestore della Stanza di Compensazione attraverso uno dei canali di comunicazione tra quelli di seguito elencati:

- on line tramite procedura accessibile dal sito https://www.consap.it/stanza-di-compensazione/rimborso-del-sinistro/procedura/ oppure
- inviandola via posta a CONSAP S.p.A., Servizio Stanza di Compensazione, Via Yser 14, 00198 Roma (sul sito indicato al precedente punto sono disponibili in PDF i relativi modelli).

Per avviare la procedura di rimborso è necessario essere in possesso delle seguenti informazioni:

- data del sinistro;
- targa del responsabile;
- targa del danneggiato;
- compagnia assicurativa del responsabile;
- compagnia assicurativa del danneggiato;
- dati anagrafici del contraente della polizza del veicolo responsabile.

Verificate le informazioni nonché l'esistenza del sinistro in questione, Consap provvederà a dare comunicazione del relativo importo liquidato al richiedente. Tale comunicazione avverrà esclusivamente a mezzo lettera riservata/personale, inviata al recapito indicato nella richiesta; per ragioni di riservatezza, non potrà essere anticipata alcuna risposta né telefonicamente, né via fax, né via e-mail.
L'ammontare dell'importo potrà essere rimborsato direttamente alla Stanza secondo le modalità che verranno contestualmente comunicate. Il rimborso dovrà corrispondere esattamente all'importo liquidato per il sinistro. Il versamento di un importo inferiore non consentirà di stornare il sinistro fino alla relativa integrazione.
In caso di importo superiore il sinistro verrà comunque stornato, con successiva restituzione della somma eccedente all'assicurato responsabile. Accertato il pagamento, Consap rilascerà un'attestazione con la quale il contraente potrà ottenere presso il proprio assicuratore la riclassificazione del contratto.

Se trattasi di sinistro NO CARD
Per i sinistri che non rientrano nella procedura di Risarcimento Diretto, il contraente del veicolo assicurato responsabile del sinistro può riscattare il sinistro prima o, al più tardi, in occasione del rinnovo dell'annualità, rimborsando direttamente a Groupama Assicurazioni s.p.a. l'importo liquidato dalla Compagnia stessa.
Al fine di valutare l'opportunità di esercitare il rimborso del sinistro a Groupama Assicurazioni s.p.a. e di conoscerne l'importo oltre alle modalità per procedervi, il contraente può rivolgersi alla propria Agenzia.

Inoltre

Se hai acquistato la **Garanzia Assistenza**, siamo al tuo fianco per aiutarti a risolvere numerose situazioni di difficoltà ed emergenza. A tua disposizione 24 Ore su 24, per 365 giorni all'anno, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance VAI S.p.A., risponderà ai seguenti numeri:

- Numero verde: 800713974
- Numero telefonico raggiungibile anche dall'estero: +39 02-58245556
- Fax: +39 02-58477202

Per rendere più rapido ed efficace il soccorso, fornisci i seguenti dati:

- tipo di intervento richiesto
- nome e cognome
- numero di polizza
- numero di targa
- indirizzo e recapito telefonico del luogo dove vi trovate
- nome, indirizzo e telefono del medico o dell'ospedale a cui vi siete rivolti
- per il veicolo: nome, indirizzo e numero di telefono del garage o dell'officina cui il veicolo è stato affidato

Se hai acquistato la Garanzia **Tutela Legale**, la Società ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio, 59 - 37135 VERONA – è a tua disposizione. Per la denuncia del sinistro puoi utilizzare i modelli che troverai sul sito www.groupama.it
È inoltre a tua disposizione il Servizio di consulenza telefonica ARAGTEL al numero verde 800.508.008 con il quale potrai usufruire di una consulenza telefonica gratuita in materia legale.

Ed ovviamente il tuo agente Groupama è sempre a disposizione per qualsiasi informazione ti fosse necessaria!

SICUREZZA E PREVENZIONE

- *Se devi guidare, non bere alcolici. Se non sei in condizioni psico-fisiche perfette, fai guidare un tuo amico che non ha bevuto e non è stanco. Mettiti d'accordo prima con i tuoi amici su chi non deve bere alcolici per riportare tutti a casa sani e salvi.*
- *L'assunzione di sostanze stupefacenti altera gravemente le condizioni psicofisiche e alla guida provoca effetti disastrosi su sé stessi e sugli altri. Non farlo.*
- *La velocità elevata è la principale causa di morte sulle strade. Ricordati che, a parte specifici limiti inferiorisegnalati sul posto, non puoi mai superare i 50 km/h in città, i 90 km/h sulle strade extraurbane e i 130 km/h in autostrada.*
- *Usare il cellulare mentre guidi è vietato e ti impedisce di avere il perfetto controllo del motoveicolo. Se devi parlare al cellulare, fermati.*
- *Concentrati solo sulla guida, evitando gesti che ti distraggono, come manovrare la radio e fumare (che giàfa male di per sé).*
- *Non far salire sul motoveicolo più persone di quanto sia consentito (leggi il libretto). In caso di incidente, il trasporto di persone oltre i limiti consentiti aumenta il rischio e l'entità dei danni alla persona.*
- *Rispetta la distanza di sicurezza con il veicolo che ti precede. Se viaggi a 50 km/h ti occorreranno 25 metri per arrestare il tuo veicolo ed evitare di colpire un veicolo fermo. A 90 km/h ti occorreranno 60 metri. A 130km/h per fermarti avrai bisogno di circa 110 metri.*
- *Di notte le condizioni di visibilità della strada sono inferiori e i tempi di reazione alle situazioni di pericolo sono superiori. Diminuisci la velocità.*
- *Ricordati infine che sulla strada non ci sei solo tu. I pericoli possono venire dagli "altri". Ma se guidi in modo prudente e rispettoso delle regole, puoi evitare molte situazioni di pericolo. Pertanto rispetta i semafori, i segnali di "Stop" e di "Dare precedenza"; non effettuare inversioni del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi, e sulle autostrade; non effettuare il sorpasso in curva, in prossimità o corrispondenza delle intersezioni, in caso di scarsa visibilità, di veicoli fermi o in lento movimento ai semafori o ai passaggi a livello, di un veicolo che sta già sorpassando un altro, sui dossi, sugli attraversamenti pedonali. Dillo anche agli "altri".*

INDICE

GLOSSARIO 8

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (Comuni a tutte le garanzie)

Art. 1 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente 1
Art. 2 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza 1
Art. 3 Estensione territoriale 1
Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 1
Art. 5 Durata del contratto 1
Art. 6 Cessazione del rischio 2
Art. 7 Sospensione (Inefficacia contrattuale) 2
7.1 Riattivazione 3
7.2 Osservazione dei sinistri 3
Art. 8 Sospensione volontaria 3
8.1 Variazione del termine di sospensione 3
Art. 9 Oneri a carico del Contraente 3
Art. 10 Altre assicurazioni 3
Art. 11 Rinvio alle norme di legge 4

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Cosa copre la garanzia
Art. 12 Oggetto dell'assicurazione 5
Cosa non copre la garanzia
Art. 13 Esclusioni e rivalsa 5
Le forme tariffarie
Art. 14 Bonus Malus 6
14.1 Regole di Assegnazione 6
14.2 Regole evolutive 6
14.3 Sinistri 6
14.4 Riscatto sinistro 7
Art.15 Attestazione dello stato di rischio 7
Cosa fare in caso di sinistro
Art. 16 Modalità per la denuncia di sinistro 8
Art. 17 Gestione delle vertenze 8
Le condizioni aggiuntive
Opzioni con sconto sul premio
Art. 18 Tipi di guida 8
18.1 Guida esclusiva ciclomotori 8

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo
Art. 19 Rinuncia all'azione di rivalsa 9

Rischi particolari
Art. 20 Rischi di durata inferiore ad un anno 9
Art. 21 Motoveicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione 9
Art. 22 Motoveicoli circolanti con targa provvisoria 9

SEZIONE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Come determino i valori assicurati?
Art. 23 Valori Assicurati 10
Art. 24 Rivista di Riferimento 10

Cosa è escluso
Art. 25 Esclusioni 10

Cosa fare in caso di sinistro
Art. 26 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi 10
Art. 27 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate 11

Come avviene la liquidazione del danno
Art. 28 Determinazione dell'ammontare del danno 11
Art. 29 Modalità di pagamento dell'indennizzo 11
29.1 Liquidazione dei danni - nomina dei periti 11
29.2 Regola proporzionale 11
29.3 Scoperto 11
29.4 Limiti di indennizzo 11
29.5 Diritto di surrogazione 12
29.6 Somme assicurate al netto IVA 12

SEZIONE INCENDIO, FURTO E RAPINA

Cosa copre la garanzia
Art. 30 Oggetto dell'assicurazione – Incendio 13
Art. 31 Oggetto dell'assicurazione - Ricorso Terzi e Ripristino Locali di Proprietà 13
Art. 32 Oggetto dell'assicurazione - Furto e Rapina 13
I mezzi di protezione 13

Cosa non copre la garanzia
Art. 33 Esclusioni 13

Cosa fare in caso di sinistro
Art. 34 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi 13

SEZIONE KASKO LIMITATA

Cosa copre la garanzia
Art. 35 Oggetto dell'assicurazione 15

Cosa non copre la garanzia
Art. 36 Esclusioni 15

Cosa fare in caso di sinistro

Art. 37 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi 15

SEZIONE RECUPERO PERDITE PECUNIARIE

Cosa copre la garanzia
Art. 38 Oggetto dell'assicurazione 16
Recupero Perdite Pecuniarie – Pacchetto "A" 16
Recupero Perdite Pecuniarie – Pacchetto "B" 16
Recupero Perdite Pecuniarie – Documenti 17
Cosa non copre la garanzia
Art. 39 Esclusioni 17

SEZIONE INFORTUNI

Cosa copre la garanzia
Art. 40 Oggetto dell'assicurazione 18
40.1 Morte 18
40.2 Invalidità permanente 18
40.3 Diaria da ricovero 19
40.4 Rimborso spese sanitarie 19
Cosa non copre la garanzia
Art. 41 Limiti di età 20
Art. 42 Esclusioni 20
Cosa fare in caso di sinistro
Art. 43 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi 20
Come avviene la liquidazione del danno
Art. 44 Pagamento dell'indennizzo 20
Art. 45 Cumulo di indennizzi 21
Art. 46 Controversie arbitrato irrituale 21
Art. 47 Rinuncia alla surrogazione 21

SEZIONE TUTELA LEGALE

Cosa copre la garanzia
Art. 48 Oggetto del contratto di Assicurazione 22
Art. 49 Ambito delle prestazioni 22
49.1 Opzione Formula Base 22
49.2 Opzione Formula Super 24
Art. 50 Assicurati 26
Art. 51 Estensione territoriale 26
Cosa non copre la garanzia
Art. 52 Esclusioni 26
Cosa fare in caso di sinistro
Art. 53 Insorgenza del sinistro 27
Art. 54 Termini di denuncia del sinistro 27
Art. 55 Gestione del sinistro 27

Art. 56 Disaccordo con ARAG e conflitto di interesse 27
Art. 57 Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale 28

Come avviene la liquidazione del danno
Art. 58 Recupero di somme anticipate da ARAG 28

SEZIONE ASSISTENZA

Cosa copre la garanzia
Art. 59 Oggetto della prestazione 29
Art. 60 Formula SILVER 29
60.1 Soccorso stradale 29
60.2 Officina mobile 30
60.3 Recupero motoveicolo uscito di strada 30
60.4 Viaggio per recupero del veicolo 30
60.5 Rimpatrio del veicolo 30
60.6 Assistenza telefonica 31
60.7 Pronto guasti 31
Art. 61 Formula GOLD 31
61.1 Rientro passeggeri - Prosecuzione del viaggio 31
61.2 Spese d'albergo 31
61.3 Viaggio di un familiare 31
61.4 Invio pezzi di ricambio 32
61.5 Anticipo spese di prima necessità 32
61.6 Anticipo spese legali 32
61.7 Interprete a disposizione 32
61.8 Rimpatrio sanitario 32
61.9 Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato 32
61.10 Rimpatrio salma 33
61.11 Abbandono legale 33
61.12 Invio di autoambulanza 33
61.13 Consulenza medica 33

Cosa non copre la garanzia
Art. 62 Esclusioni 33

Cosa fare in caso di sinistro
Art. 63 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi 34

SEZIONE NORME FINALI

Cosa copre la garanzia
Art. 64 Polizze vincolate 35

Allegato 1 36

GLOSSARIO

Assicurato
Nella garanzia Responsabilità Civile Auto prestata ai sensi della "Legge": la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto; nelle altre garanzie: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Atto doloso
Evento dannoso da chiunque preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Atti vandalici
L'insieme delle azioni, fine a sé stesse, commesse da chiunque e con qualsiasi mezzo rivolte a danneggiare o distruggere una cosa altrui.

Circolazione
In base al Codice della Strada per circolazione si intende il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

CONSAP
L'Ente Gestore della Stanza di Compensazione, cioè l'Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., Via YSER 14 - 00198 Roma, che gestisce il complesso di regolazioni contabili, ovvero debiti e crediti reciproci, maturati dalle compagnie di assicurazione nella gestione dei sinistri R.C.A. in regime di Risarcimento Diretto. Gestisce anche il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa. WWW.CONSAP.IT

Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Degrado d'uso
La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.

Fondo Garanzia Vittime della Strada (FGVS)
Fondo gestito da Consap istituito per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali causati, nella maggior parte dei casi, da veicoli non identificati, non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta.

Franchigia
Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

Furto
Reato previsto dall'Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio
Combustione, con sviluppo di fiamma.

Indennizzo
La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. all'Assicurato in caso di sinistro coperto da garanzie diverse da Responsabilità Civile Auto.

Legge
Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209. e relativi Regolamenti di attuazione.

Massimale
La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale Groupama Assicurazioni S.p.A. è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.

Mediazione
L'opera, l'intervento del mediatore in genere volti a favorire rapporti, contratti, accordi.

Motoveicolo
Motocicli, motocarrozzette, ciclomotori trasporto persone, quadricicli leggeri e quadricicli diversi.

Parti
Soggetti destinatari della disciplina contrattuale Contraente e Groupama Assicurazioni S.p.A.

Polizza
Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

PRA
Pubblico Registro Automobilistico.

Premio
La somma dovuta dal Contraente a Groupama Assicurazioni S.p.A.

Proprietario
L'intestatario al PRA del veicolo. Sono convenzionalmente equiparati alla figura del proprietario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

Rapina
Reato previsto dall'Art.628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Risarcimento
La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia Responsabilità Civile Auto.

Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa
Il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. di recuperare nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

Scadenza annuale
La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese (non necessariamente come anno), alla data di termine del contratto.

Scoperto
Percentuale dell'importo indennizzabile che, preventivamente concordato in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per la garanzia Tutela Legale il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.

SSN
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge.

Tariffa
L'insieme dei parametri tecnici e dei relativi livelli di premio stabiliti da Groupama Assicurazioni S.p.A. per ciascun rischio da assicurare.

Veicolo
Qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h.
Qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno.
I veicoli elettrici leggeri.

PREMESSA

Resta inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate sul modulo di polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, la franchigia o scoperti eventualmente previsti sul modulo stesso o sulle presenti Condizioni.

In ottica di trasparenza, le parti del testo in grassetto rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni (vedi in definizioni "Legge").

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
(comuni a tutte le garanzie)

ART. 1 Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
In tali casi, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi della Legge. Limitatamente ai casi di cui all'Art. 1893, tale rivalsa verrà limitata al **10%** del risarcimento liquidato **con il massimo di € 5.000**.

ART. 2 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza

Il Contraente **deve** dare comunicazione scritta a Groupama assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio comprese le eventuali variazioni della residenza e del codice di avviamento postale dell'intestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato. L'inadempimento di tale obbligo **può** comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo; in tale caso, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi della Legge.

ART. 3 Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione **vale per** il territorio**:**

- della Repubblica Italiana e degli Stati dell'Unione Europea,
- della Città del Vaticano,
- della Repubblica di San Marino.
- gli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

In caso di circolazione all'estero, la garanzia Responsabilità Civile Auto è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e, comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Groupama Assicurazioni S.p.A. Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure presso la Sede di Groupama Assicurazioni S.p.A. alla consegna della polizza; i premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste, contro il rilascio di quietanza emessa dalla compagnia, nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo anche se ne è stato concesso il pagamento frazionato.
Salvo diverso accordo, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento comprovato dal rilascio del certificato di assicurazione che l'Assicurato è tenuto a conservare, **anche in formato digitale**.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento; fermo il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.
Qualora il certificato di assicurazione si sia deteriorato, Groupama Assicurazioni S.p.A., a seguito della restituzione del documento deteriorato o previa autocertificazione dell'evento in caso di furto o smarrimento, rilascia un duplicato, senza oneri, su richiesta del Contraente.

ART. 5 Durata del contratto

Il contratto è di durata annuale o, su richiesta del Contraente di anno più frazione, e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta; tuttavia, la polizza rimarrà operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di nuovo contratto per il medesimo rischio.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il medesimo disposto.
Groupama Assicurazioni S.p.A., almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del Contraente presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto, le nuove condizioni di premio e di polizza.

L'accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo si intende espressa con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza e di certificato di assicurazione.

ART. 6 Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio a causa di:

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo,
- vendita o di deposito in conto vendita dello stesso,
- furto o rapina,

il Contraente **è tenuto** a darne comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A., **fornendo idonea documentazione e restituendo il certificato e la Carta Verde laddove consegnati** e, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, **può alternativamente richiedere**:

- **Sostituzione del veicolo:** che il contratto sia reso operante per altro veicolo di proprietà:
  - del medesimo intestatario al PRA,
  - o del coniuge,
  - o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa,

  a patto che si tratti di veicolo appartenente allo stesso settore di quello cessato e che non sia modificata la forma tariffaria. In questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo, salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie.
  Groupama Assicurazioni S.p.A. provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.
- **Sospensione (Inefficacia contrattuale):** in questo caso si applicheranno le regole dell'inefficacia ed eventuale riattivazione per altro veicolo di cui all'Art.7 "Sospensione (Inefficacia contrattuale)".
- **Cessione del contratto** (limitatamente ai casi di vendita)**:** che il contratto sia reso operante per il medesimo veicolo in capo all'acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida fino alla sua naturale scadenza. **Non sono ammesse** sospensioni o variazioni di rischio prima della scadenza.
- **Risoluzione del contratto:** che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della sottoscrizione del documento che ne attesta la risoluzione. Limitatamente al caso di furto o rapina, la risoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.
  Resta inteso che, per i contratti di durata inferiore all'anno, Groupama Assicurazioni S.p.A. non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

ART. 7 Sospensione (Inefficacia contrattuale)

Se il Contraente intende richiedere la temporanea inefficacia del contratto in conseguenza di:

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo,
- vendita o di deposito in conto vendita dello stesso,
- furto o rapina,

è tenuto a darne comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A. che ne prenderà atto emettendo apposita appendice che dovrà essere sottoscritta dal Contraente. L'inefficacia contrattuale decorre dalla data di sottoscrizione del documento contrattuale, **salvo il caso di furto o rapina** per il quale l'inefficacia contrattuale ha decorrenza dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Decorsi dieci (10) mesi senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito da Groupama Assicurazioni S.p.A. che non invierà in modalità telematica l'attestazione dello stato di rischio.

A parziale deroga di quanto sopra, nel caso di estinzione a seguito di mancata riattivazione a causa di distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione od esportazione definitiva del veicolo, oppure nel caso di alienazione o deposito in conto vendita dello stesso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, previa esibizione della documentazione attestante l'evento.

L'inefficacia contrattuale non può essere concessa:

- più di **due** volte nel corso dell'annualità assicurativa;
- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla RCA;
- il primo giorno di validità del contratto;
- l'ultimo giorno di validità del contratto.

7.1 Riattivazione

La riattivazione del contratto, fermo il proprietario, il veicolo assicurato e la forma tariffaria, viene effettuata prorogando la scadenza annuale del contratto per un periodo pari a quello dell'interruzione.
All'atto della riattivazione, il calcolo del premio viene determinato tenendo conto della tariffa applicata sulla polizza sospesa.
È consentito chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo, **a condizione che:**

- il veicolo uscente sia stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente o cessato definitivamente dalla circolazione o depositato in conto vendita, nonché rubato o rapinato;
- il veicolo entrante sia intestato al PRA alla stessa persona alla quale era intestato il veicolo uscente, ovvero al coniuge, o, in caso di società di persone, ad una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa;
- il veicolo entrante appartenga allo stesso settore tariffario;
- il veicolo abbia la stessa forma tariffaria.

7.2 Osservazione dei sinistri

Il periodo di osservazione rimane sospeso e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

ART. 8 Sospensione volontaria

Il Contraente, previa formale comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A., ha la facoltà di sospendere la copertura assicurativa fino a dieci mesi rispetto l'annualità assicurativa (undici mesi per i veicoli di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
La richiesta di sospensione deve essere effettuata mediante sottoscrizione dell'"**Appendice di sospensione**", contenente la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000) da parte del richiedente e la conferma di sospensione da parte di Groupama assicurazioni S.p.A.
La sospensione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella predetta appendice e termina alle ore 24 del giorno indicato nella stessa; tali termini, inizialmente comunicati, possono essere prorogati più volte, mediante comunicazione formale a Groupama Assicurazioni S.p.A.

8.1 Variazione del termine di sospensione

La variazione del termine di scadenza della sospensione deve essere effettuata mediante la sottoscrizione dell'"**Appendice di variazione termini sospensione**", contenente la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000) da parte del richiedente e conferma da parte di Groupama assicurazioni S.p.A.
La richiesta deve essere effettuata entro **dieci** giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso (cinque giorni per i veicoli di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e non può avere una durata superiore a dieci mesi rispetto l'annualità assicurativa (undici mesi per i veicoli di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

ART. 9 Oneri a carico del contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 10 Altre assicurazioni

Il Contraente **deve** comunicare per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
L'omessa comunicazione **può** comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Cosa copre la garanzia

ART. 12 Oggetto dell'assicurazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti stabiliti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dal veicolo descritto in polizza, utilizzato conformemente alla funzione di mezzo di trasporto al momento del sinistro ed a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

L'assicurazione vale anche:

a) per la responsabilità civile del Contraente, del conducente e del proprietario, relativamente **ai veicoli dati a noleggio con conducente,** per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi** denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti **esclusi** i danni derivanti da incendio, furto e da smarrimento;
b) nel caso di veicolo condotto da persona munita di valida "**autorizzazione ad esercitarsi alla guida**", anche durante l'eventuale tragitto in strade urbane, strettamente necessario al raggiungimento dei "luoghi poco frequentati" atti ad effettuare le esercitazioni di guida, ai sensi di legge;
c) per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle **operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa**, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, **esclusi** i danni alle cose trasportate o in consegna; nell'ambito di questa estensione di garanzia non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate;
d) per la responsabilità civile **personale ed autonoma dei trasportati** per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, **esclusi** i danni al veicolo stesso.
e) per i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate (**esclusa** la vittima stessa) e del conducente **fino alla concorrenza di € 1.500 per sinistro,** nel caso di soccorso vittime di incidenti e loro trasporto ad un posto di soccorso medico.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.

Cosa non copre la garanzia

ART. 13 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione **non è operante** nel caso di:

a) **conducente non abilitato alla guida** a norma di legge; nel caso in cui il **conducente sia in possesso di patente idonea ma scaduta**, l'assicurazione vale se la patente venga rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro, l'assicurazione vale anche se il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
b) **conducente che abbia conseguito l'abilitazione alla guida** ma non rispetti le norme di legge sulle limitazioni di guida;
c) relativamente ai **danni subiti dai terzi trasportati,** se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme di legge od alle indicazioni della carta di circolazione;
d) veicolo guidato da **persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche**;
e) **veicolo con targa prova,** se la circolazione avviene senza l'osservanza delle norme;
f) **veicolo dato a noleggio con conducente** se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
g) danni verificatisi durante l'utilizzo del veicolo per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate;

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui avrebbe diritto di rifiutare o ridurre la prestazione in base alle norme di legge, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo.
Nei casi previsti alle lettere a), b), c) e d) il diritto di rivalsa verrà limitato al **10%** del risarcimento liquidato con il **massimo di € 5.000**.

Le forme tariffarie

ART. 14 Bonus Malus

Questa forma tariffaria prevede ad ogni scadenza annuale riduzioni (bonus) o maggiorazioni (malus) del premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel corso del periodo di osservazione.

14.1 Regole di Assegnazione

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato ad una determinata classe di merito secondo le regole di assegnazione in vigore al momento della stipula del contratto, disponibili presso i punti vendita e sul sito internet di Groupama Assicurazioni S.p.A.

Il sistema prevede 23 classi di merito; per ciascuna classe il premio viene calcolato applicando un determinato coefficiente al premio base secondo la seguente tabella

Classe di merito	Coefficiente	Classe di merito	Coefficiente
1E	0,25	08	0,45
1D	0,25	09	0,50
1C	0,26	10	0,56
1B	0,27	11	0,63
1A	0,28	12	0,71
01	0,29	13	0,80
02	0,30	14	0,90
03	0,31	15	1,00
04	0,32	16	1,50
05	0,33	17	2,00
06	0,36	18	2,50
07	0,40		

14.2 Regole evolutive

In occasione di ciascun rinnovo, la polizza è assegnata ad una nuova classe di merito, determinata in base al numero dei sinistri (si veda paragrafo "Sinistri" a seguire). L'assegnazione della classe è determinata altresì dai sinistri pagati nei periodi di osservazione precedenti, che non siano già stati considerati.

			Classe di assegnazione						Classe di assegnazione		
Classe di provenienza	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri	Classe di provenienza	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1E	1E	1B	3	7	11	8	7	11	15	18	18
1D	1E	1A	4	8	12	9	8	12	16	18	18
1C	1D	1	5	9	13	10	9	13	17	18	18
1B	1C	2	6	10	14	11	10	14	18	18	18
1A	1B	3	7	11	15	12	11	15	18	18	18
1	1A	4	8	12	16	13	12	16	18	18	18
2	1	5	9	13	17	14	13	17	18	18	18
3	2	6	10	14	18	15	14	18	18	18	18
4	3	7	11	15	18	16	15	18	18	18	18
5	4	8	12	16	18	17	16	18	18	18	18
6	5	9	13	17	18	18	17	18	18	18	18
7	6	10	14	18	18						

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi:

- **Primo periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo diassicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

14.3 Sinistri

Al momento del pagamento di una somma da parte di Groupama Assicurazioni S.p.A. nel periodo di osservazione, il sinistro si considera influente sulla assegnazione della classe Bonus/Malus.

A tal fine rilevano esclusivamente:

- i sinistri con responsabilità principale, cioè quelli per i quali al conducente del veicolo assicurato sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito ai conducenti degli altri veicoli coinvolti;
- i sinistri con responsabilità paritaria, cioè quelli per i quali non sia stata possibile accertare la responsabilità principale,

qualora determinino un cumulo delle percentuali di corresponsabilità paritarie, secondo quanto riportato nell'attestato di rischio, uguale o superiore al 51%.

In assenza di sinistri, la variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente nella misura indicata nella seguente tabella:

Classi di merito di provenienza	Classi di merito di assegnazione	Coefficiente	Diminuzione %	Classi di merito di provenienza	Classi di merito di assegnazione	Coefficiente	Diminuzione %
1E	1E	0,250	0,0%	08	07	0,450	-11,1%
1D	1E	0,250	0,0%	09	08	0,500	-10,0%
1C	1D	0,260	-3,8%	10	09	0,560	-10,7%
1B	1C	0,270	-3,7%	11	10	0,630	-11,1%
1A	1B	0,280	-3,6%	12	11	0,710	-11,3%
01	1A	0,290	-3,4%	13	12	0,800	-11,3%
02	01	0,300	-3,3%	14	13	0,900	-11,1%
03	02	0,310	-3,2%	15	14	1,000	-10,0%
04	03	0,320	-3,1%	16	15	1,500	-33,3%
05	04	0,330	-3,0%	17	16	2,000	-25,0%
06	05	0,360	-8,3%	18	17	2,500	-20,0%
07	06	0,400	-10,0%				

14.4 Riscatto sinistro

Il Contraente, per evitare la maggiorazione del premio, alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, e comunque entro 3 mesi, ha la facoltà di versare alla CONSAP, per i sinistri rientranti nella disciplina del risarcimento diretto (sinistro CARD) o a Groupama Assicurazioni S.p.A. per gli altri, gli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri pagati nel periodo di osservazione precedente.
I sinistri rimborsati non influiranno sull'assegnazione della classe di merito Bonus/Malus dell'annualità successiva.

ART. 15 Attestazione dello stato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, Groupama Assicurazioni S.p.A., se stipulata la garanzia Responsabilità Civile Auto, mette a disposizione, l'attestazione dello stato di rischio in conformità alle norme di legge nell'apposita "Area Clienti" presente sul sito istituzionale (www.groupama.it) o all'interno della App My Groupama, alla quale si può accedere utilizzando le credenziali fornite dopo la registrazione.
Si potrà altresì ottenere copia dell'attestato:

- accedendo tramite il sito istituzionale all'area "Servizi";
- rivolgendosi al proprio Agente, senza applicazione di costi.

Se il periodo di osservazione risulta concluso, l'attestazione dello stato di rischio viene messo a disposizione anche:

- in caso di furto o rapina del veicolo,
- esportazione all'estero,
- vendita (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto),
- consegna in conto vendita,
- demolizione,
- cessazione definitiva dalla circolazione

L'attestazione dello stato di rischio sarà consegnata in via telematica, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora al momento della richiesta si sia concluso il periodo di osservazione.
Con le stesse modalità, l'attestato di rischio è a disposizione anche del proprietario del veicolo assicurato, ovvero, in alternativa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, se diverso dal Contraente.
Il documento così ottenuto avrà finalità puramente informativa e non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto in quanto, in base alla normativa di riferimento, tutte le informazioni vengono acquisite tramite interrogazione della Banca Dati appositamente istituita.
Groupama Assicurazioni S.p.A. **non mette a disposizione** l'attestazione nel caso di:

- ✓ contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- ✓ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- ✓ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale. Tuttavia, in caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso Groupama Assicurazioni S.p.A. invia la relativa attestazione aggiornata;
- ✓ cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- ✓ contratto con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.

Cosa fare in caso di sinistro

ART. 16 Modalità per la denuncia di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato **deve**:

- presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia utilizzando lo stampato "constatazione amichevole" (modulo blu); la denuncia può essere effettuata anche presso Groupama Assicurazioni S.p.A. inviando una raccomandata RR;
- fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro;
- a richiesta, produrre in fotocopia la carta di circolazione ed il certificato di proprietà relativi al veicolo assicurato e patente del conducente il veicolo al momento del sinistro;
- trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione, Groupama Assicurazioni S.p.A. **ha diritto di rivalsa**.

Premesso che la disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente in caso di sinistri che coinvolgono due veicoli immatricolati in Italia, purché identificati e assicurati per la RCA, nonché Repubblica di San Marino e Città del Vaticano (se assicurati con imprese con sede legale nello Stato Italiano);

- in caso di sinistro da circolazione per il quale **sia applicabile** la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l'avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente al proprio assicuratore;
- in caso di sinistro da circolazione per il quale **non sia applicabile** la disciplina del risarcimento diretto, l'avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dalla legge;
- in caso di sinistro da circolazione **con danni subiti da persona trasportata**, l'avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo sul quale era trasportato entro il massimale minimo di legge, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Pertanto, in caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal conducente dello stesso, limitatamente alle lesioni di lieve entità per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l'Assicurato che non si ritenga responsabile in tutto o in parte **deve** presentare la richiesta di indennizzo, comunicando:

- l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di Polizia;
- luogo, giorno ed ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare il danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi ad età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, con indicazione del compenso spettante al professionista.

ART. 17 Gestione delle vertenze

Fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione, Groupama Assicurazioni S.p.A. assume, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze **nei confronti dei terzi**, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato, in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la legge lo richieda. Groupama Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi nei confronti dell'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Groupama Assicurazioni S.p.A. non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e **non risponde** di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Le condizioni aggiuntive (Valide solo se espressamente richiamate in polizza)

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

ART. 18 Tipi di guida

18.1 Guida esclusiva ciclomotori

L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il ciclomotore assicurato venga condotto esclusivamente dall'intestatario al PRA dello stesso. Qualora al momento del sinistro alla guida del ciclomotore si trovasse una persona diversa, Groupama

Assicurazioni S.p.A., eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati, **con il massimo di € 5.000**.
La rivalsa non verrà esercitata nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:

- guida da parte di persona incaricata delle riparazioni;
- utilizzo del ciclomotore in stato di necessità;
- circolazione del ciclomotore conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

Rimane fermo il diritto alla rivalsa anche per una somma maggiore nei casi di cui all'Art. 13 "Esclusioni e rivalsa".

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 19 Rinuncia all'azione di rivalsa

Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare dello stesso o del conducente, nei seguenti casi:

- **veicolo guidato da persona non abilitata o da conducente che abbia conseguito l'abilitazione alla guida ma non ottemperi alle disposizioni di cui all'Art. 117 CdS comma 1, 2 e 2 bis:** se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- **danni subiti dai terzi trasportati:** se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della Carta di Circolazione.

Nei suddetti casi non si darà luogo alla rinuncia nel caso in cui il proprietario o il locatario fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

- **Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope:** in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada, **salvo** venga accertato uno stato di etilismo cronico.

RISCHI PARTICOLARI (validi solo se espressamente riportati in polizza)

ART. 20 Rischi di durata inferiore ad un anno

Il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza applicazione delle regole evolutive previste dalla forma tariffaria "Bonus/Malus".
Non sono ammesse variazioni di rischio. È ammessa la variazione per cambio di residenza del proprietario o reimmatricolazione del veicolo stesso per smarrimento o furto delle targhe.
Qualora la variazione comporti un aumento del premio, da calcolare in base alla tariffa in vigore al momento della stipulazione, si procederà al conguaglio anche della eventuale maggiorazione per la temporaneità applicata al momento dell'emissione; in caso di diminuzione di premio non si procederà al conguaglio della maggiorazione.

ART. 21 Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto derivanti dalla circolazione del veicolo al solo scopo di prova, collaudo o dimostrazione, ***a condizione che*** il Contraente sia munito dell'autorizzazione ad esercitare il commercio di compravendita di veicoli usati rilasciata dalle autorità competenti.
La polizza viene stipulata per un periodo indivisibile di cinque giorni continuativi e consecutivi.

ART. 22 Veicoli circolanti con targa provvisoria

Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via, **esclusivamente** con durata corrispondente al periodo di validità del suddetto e comunque non superiore a 60 giorni. Groupama Assicurazioni S.p.A. **si riserva** il pieno diritto di rivalsa in caso di circolazione senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via.

SEZIONE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Le polizze relative alle seguenti garanzie, laddove rilasciate senza copertura di Responsabilità Civile Auto, potranno avere durata anche superiore all'anno.
Le seguenti garanzie sono operanti laddove espressamente richiamate in polizza.

Come determino i valori assicurati?

ART. 23 Valori assicurati

L'assicurazione è prestata per i valori dichiarati dal Contraente e riportati nelle seguenti caselle del modulo di polizza:
- "Valore base del veicolo"; (la casella comprende il valore degli accessori di serie)
- "Valore degli accessori aggiuntivi".

Per "accessori" si intendono le installazioni stabilmente fissate al veicolo, compresi gli apparecchi antifurto di qualsiasi tipo e gli "apparecchi fono audiovisivi" intendendo per tali: radio, radiotelefoni, giradischi, lettori CD, mangianastri, registratori, televisori ed altri apparecchi del genere purché stabilmente fissati al veicolo.
Si distinguono accessori:
- **di serie**, se costituiscono normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino;
- **aggiuntivi**, se sono forniti dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino oppure se, forniti dalla casa costruttrice o da altre ditte, sono installati sul veicolo successivamente all'acquisto.

Gli accessori che non costituiscono normale dotazione del veicolo, ma che vengono forniti gratuitamente al momento dell'acquisto del veicolo, si intendono aggiuntivi e non di serie.

ART. 24 Rivista di riferimento

È la rivista riportata sul modulo di polizza. Ad ogni scadenza annuale Groupama Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di modificarla, depositando le indicazioni circa la nuova rivista presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza stessa. Se il Contraente rifiuta la nuova rivista, all'eventuale rinnovo non si applicherà l'adeguamento automatico dei valori assicurati.

Cosa è escluso

In conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale, Groupama Assicurazioni S.p.A. non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni.

ART. 25 Esclusioni

Oltre a quanto riportato nelle singole garanzie, non sono indennizzabili i danni:

a) causati da **atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
b) causati da **terremoto** (ad eccezione della garanzia Incendio);
c) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti **da trasmutazioni del nucleo dell'atomo**, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati da partecipazione ad **attività delittuose o con dolo**:
   - del Contraente;
   - dell'Assicurato;
   - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
   - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato;
   - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

Cosa fare in caso di sinistro

ART. 26 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

Salvo ed oltre quanto riportato nelle specifiche garanzie, l'Assicurato, in caso di sinistro, **deve**:

- presentare tempestivamente denuncia **presso l'Agenzia o la sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.;**
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro.

ART. 27 Riparazioni - sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentire la regolare circolazione, **l'Assicurato non deve** provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi **tre giorni** dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso di Groupama Assicurazioni S.p.A.
Groupama Assicurazioni S.p.A. **può** far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.
L'Assicurato **non ha diritto** di abbandonare a Groupama Assicurazioni S.p.A., né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.

Come avviene la liquidazione del danno

ART. 28 Determinazione dell'ammontare del danno

L'assicurazione, sulla base di quanto pattuito e riportato sul modulo di polizza, può essere prestata nelle seguenti forme:
Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza:
- **in caso di danno totale:** una somma corrispondente al valore commerciale del veicolo determinato -se censito- sulla base dell'ultima quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del sinistro, nonché al valore commerciale degli accessori aggiuntivi e degli accessori aggiuntivi, se assicurati, al momento del sinistro;
- **in caso di danno parziale:** una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni con applicazione del degrado sul prezzo delle parti sostituite, **salvo il limite del valore commerciale dello stesso.**

Per i veicoli non riportati nella rivista di riferimento, il valore del veicolo verrà determinato sulla base del valore attribuito da altre pubblicazioni specializzate nel settore.

ART. 29 Modalità di pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.
Resta fermo il disposto dell'Art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi.
Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per il reato di cui all'Art. 642 c.p., il pagamento sarà eseguito previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

29.1 Liquidazione dei danni - nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti. In assenza di accordo, le parti, quando una di queste lo richieda, potranno congiuntamente deferire per iscritto la determinazione a due periti i quali, in caso di disaccordo, ne nomineranno un terzo, le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A. e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.**

29.2 Regola proporzionale

Se, al momento del sinistro, i valori dei beni assicurati risultano superiori a quelli riportati sul modulo di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 10%, purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equipollente.

29.3 Scoperto

Dall'importo indennizzabile a norma dei precedenti punti, **sono detratti** gli importi eventualmente pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto. In caso di furto o rapina, nella liquidazione di danni relativi agli apparecchi fono audiovisivi aggiuntivi, si intende pattuito uno scoperto di **€ 150,00**. In caso di contemporanea applicabilità di più scoperti, i rispettivi importi non si cumulano, ma si applica esclusivamente **il maggiore**.

29.4 Limiti di indennizzo

In ogni caso **l'indennizzo non può essere superiore** alle somme assicurate. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

29.5 Diritto di surrogazione

I diritti e le azioni che l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile, a Groupama Assicurazioni S.p.A. fino a concorrenza degli importi pagati, con rinuncia peraltro al diritto di surrogazione nei confronti del conducente del veicolo, salvo i casi di circolazione contro la volontà del proprietario, nonché degli appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato.

29.6 Somme assicurate al netto IVA

Nel caso in cui l'Assicurato possa fiscalmente detrarre l'IVA, la liquidazione dell'indennizzo avverrà al netto dell'imposta suddetta.

SEZIONE INCENDIO, FURTO E RAPINA

Cosa copre la garanzia

ART. 30 Oggetto dell'assicurazione - incendio

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

ART. 31 Oggetto dell'assicurazione - ricorso terzi e ripristino locali di proprietà

Groupama Assicurazioni S.p.A., indennizza, **fino alla concorrenza del massimale di € 250.000**, i danni materiali e diretti causati da esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato, incendio, azione del fulmine:

- a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della normativa obbligatoria sulla RCA, **esclusi** i danni a persone e cose trasportate;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al PRA del veicolo, o dell'usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.

ART. 32 Oggetto dell'assicurazione - furto e rapina

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti:

- per la perdita del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina;
- cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;
- verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina;
- subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina.

Inoltre, Groupama Assicurazioni S.p.A., indennizza i **danni da scasso** causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all'interno del motoveicolo.

I Mezzi di protezione

La garanzia furto, se dichiarato dal Contraente sul modulo di polizza, è stipulata sul presupposto che il veicolo sia:

1) di norma ricoverato in un **posto auto protetto**, cioè autorimessa o parcheggio privato o box;
2) dotato di antifurto elettronico;

Resta inteso che **l'indennizzo sarà ridotto** nella misura del **20%** qualora al momento del sinistro non sussistesse il presupposto dichiarato.

Cosa non copre la garanzia

ART. 33 Esclusioni

Non sono indennizzabili, oltre a quanto riportato nelle Condizioni Generali, i danni:

a) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio;
b) causati da incendio derivante da eventi coperti dalla garanzia Kasko limitata (collisione);
c) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e ad esclusione della garanzia furto e rapina, gli atti dolosi in genere;
d) causati da eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine.

È escluso inoltre il caso di incendio verificatosi successivamente a furto o rapina.

Cosa fare in caso di sinistro

ART. 34 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

L'Assicurato, in caso di sinistro, **oltre a quanto riportato nelle Condizioni Generali, deve**:

- informare Groupama Assicurazioni S.p.A. non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso;

inoltre, **deve**:

nel caso di **incendio**:

- se doloso presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;

- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

nel caso di **furto o rapina totali:**

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. copia della denuncia di furto;
- fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del PRA;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- fornire prova dell'esistenza e operatività degli impianti antifurto nonché dell'esistenza e disponibilità del posto auto protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo a Groupama Assicurazioni S.p.A. l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

nel caso di **furto o rapina parziali**:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

Infine, Groupama Assicurazioni S.p.A., se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, **si riserva** di richiedere gli atti relativi.
L'inadempimento di tali obblighi **può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Come avviene la liquidazione del danno

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Condizioni Generali

SEZIONE KASKO LIMITATA (*Collisione*)

Cosa copre la garanzia

ART. 35 Oggetto dell'assicurazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, **purché identificati**.

Cosa non copre la garanzia

ART. 36 Esclusioni

Non sono indennizzabili, oltre a quanto riportato nelle Condizioni Generali, i danni:

- avvenuti quando il veicolo **è guidato** da conducente in possesso di patente **idonea ma scaduta** purché questa venga comunque rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- avvenuti quando il veicolo **è guidato da conducente non abilitato** alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera a);
- avvenuti quando il veicolo **è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope** o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
- **successivi a furto o rapina**;
- conseguenti alla **circolazione "fuoristrada"**;
- verificatisi durante l'utilizzo del veicolo per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate;
- causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;
- causati da **eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine;**
- cagionati **da cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico e di errato stivaggio;**
- subiti **a causa di traino irregolare attivo o passivo, di manovra a spinta.**

Cosa fare in caso di sinistro

ART. 37 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

L'Assicurato, in caso di sinistro, **oltre a quanto riportato nelle Condizioni Generali, deve**:

- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Infine, Groupama Assicurazioni S.p.A., se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, **si riserva** di richiedere gli atti relativi.

L'inadempimento di tali obblighi **può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Come avviene la liquidazione del danno

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Condizioni Generali

SEZIONE RECUPERO PERDITE PECUNIARIE

Cosa copre la garanzia

ART. 38 Oggetto dell'assicurazione

Le garanzie che seguono sono prestate secondo la tabella che segue:

	Garanzie
Pacchetto "A"	Tassa di proprietà Sostituzione serrature Recupero Traino e Custodia Incendio derivante da eventi sociopolitici
Pacchetto "B"	Rimborso ambulanza Sequestro penale Bagagli trasportati
Documenti	Immatricolazione veicolo sostituito Rimborso spese di reimmatricolazione Perdita totale Duplicazione patente

Recupero Perdite Pecuniarie – Pacchetto "A"

Tassa di proprietà: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, la quota di tassa di proprietà del veicolo assicurato corrispondente al periodo che intercorre dal giorno del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

Sostituzione serrature: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La presente garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 500 per sinistro**.

Recupero Traino e Custodia: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa in caso di sinistro, le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità; la garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 500 per ogni sinistro.**

Incendio derivante da eventi sociopolitici: Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato a causa di incendio insorto in conseguenza di atti vandalici, scioperi, sommosse, atti di terrorismo. L'importo liquidabile sarà determinato tenendo conto del degrado d'uso del veicolo **e non potrà comunque superare** il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La garanzia è prestata con uno scoperto del **10% minimo € 150**.

Recupero Perdite Pecuniarie – Pacchetto "B"

Rimborso ambulanza: Groupama Assicurazioni S.p.A., in caso di trasporto con autoambulanza a seguito di incidente, rimborsa le spese sostenute dal conducente e dai terzi trasportati sul veicolo.

Sequestro penale: in caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza le spese di dissequestro, **nella misura stabilita convenzionalmente in € 25** per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo con il massimo di 30 giorni. La garanzia opera **a condizione che** la procedura sia instaurata e seguita da legali di fiducia di Groupama Assicurazioni S.p.A. **e vale esclusivamente** per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Bagagli trasportati: Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato, **limitatamente** ai bagagli del conducente e dei trasportati, **fino alla concorrenza di € 500 per sinistro**; la garanzia **è valida esclusivamente** per i beni di proprietà del conducente o dei trasportati, **con esclusione di:** preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fono audiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di artigiana.

Recupero Perdite Pecuniarie - Documenti

Immatricolazione veicolo sostitutivo: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per l'immatricolazione di un veicolo. Il rimborso:

- **è integrale** se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale uguale o inferiore a quella del veicolo assicurato;
- **è pari** alle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale superiore;
- **corrisponde** alle spese di voltura **con il limite** delle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se questo è sostituito da veicolo usato.

Il rimborso **non comprende** l'importo di eventuali imposte straordinarie.

Rimborso spese di reimmatricolazione: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per la reimmatricolazione a seguito di:

a) distruzione, furto o smarrimento della targa;
b) perdita dei documenti di circolazione in conseguenza di furto parziale (successivo ritrovamento) o incendio parziale;
c) ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina con il telaio contraffatto; in questo caso il rimborso comprenderà anche le spese per la punzonatura.

Perdita totale: in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, Groupama Assicurazioni S.p.A. tramite una società appositamente incaricata, provvede a reperire in nome e per conto dell'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, i seguenti documenti:

- estratto cronologico generale del veicolo rubato;
- certificato di perdita di possesso del veicolo.

Le spese sono a totale carico della società.

Duplicazione patente: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di furto o smarrimento della patente di guida, le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per la duplicazione della stessa.

Cosa non copre la garanzia

ART. 39 Esclusioni

Oltre a quanto riportato nelle Condizioni Generali, nella garanzia **Bagagli trasportati sono esclusi:** preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fono audiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di artigianato.

Cosa fare in caso di sinistro

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Condizioni Generali

Come avviene la liquidazione del danno

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Condizioni Generali

SEZIONE INFORTUNI

Cosa copre la garanzia

ART. 40 Oggetto dell'assicurazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, **nei limiti riportati nel modulo** di polizza, il conducente del veicolo assicurato per gli infortuni derivanti da incidenti occorsi **durante** la circolazione del veicolo stesso. La garanzia vale **purché** il conducente sia in possesso di valida e regolare patente di abilitazione alla guida a norma delle disposizioni vigenti oppure, se in possesso di patente idonea ma scaduta, che venga rinnovata dalle competenti Autorità **entro** tre mesi dalla data del sinistro, a meno che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso.

La garanzia comprende anche gli infortuni:

- avvenuti durante la circolazione, nel dare assistenza in caso di incidente stradale;
- derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza;
- avvenuti durante la salita e la discesa dal veicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia;
- avvenuti durante tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, **a condizione che** il conducente non vi abbia preso parte attiva.

Resta inteso che per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche oggettivamente constatabili, indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'Assicurato.

Se avvenuti durante la guida sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia causata da gas o vapori;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore, le cadute di fulmini, le scariche elettriche, altre influenze termiche o atmosferiche;
- le lesioni determinate da sforzi, **con esclusione** degli infarti, delle ernie non traumatiche e delle rotture sottocutanee dei tendini.

40.1 Morte

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che:

- **determini la morte dell'Assicurato**: Groupama Assicurazioni S.p.A. salvo diverse indicazioni dell'Assicurato, effettua il pagamento della somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti eguali tra loro. L'indennizzo viene riconosciuto **purché** la morte avvenga **entro** 2 anni dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.
- **determini, oltre la morte dell'Assicurato anche quella del coniuge, se pure la loro morte avvenga in tempi diversi**: Groupama Assicurazioni S.p.A. raddoppia la quota d'indennizzo spettante a ciascuno dei figli minori di 18 anni al momento del sinistro che risulti a carico dell'Assicurato o del coniuge.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, Groupama Assicurazioni S.p.A. liquida ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte. La liquidazione della somma assicurata **non avverrà prima** che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.

Se successivamente è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, o risulti che la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. avrà diritto alla restituzione della somma assicurata.

40.2 Invalidità permanente

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente, secondo le percentuali indicate nella tabella allegata.

Per invalidità permanente si intende la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. L'indennizzo viene riconosciuto **a condizione che** sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati **entro due anni** dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.

Nel caso in cui, trascorsi due anni dall'infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione che deve intendersi definitiva ai sensi di polizza in riferimento al quadro presentato dall'Assicurato in quel momento.

Il grado di invalidità è accertato secondo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda il rachide cervicale, verranno indennizzati solo i postumi permanenti conseguenti a lussazione o frattura di uno o più corpi vertebrali, **esclusi** tutti i postumi conseguenti a qualsivoglia altra lesione, quale contusione, distorsione, distrazione, sublussazione;

- nei casi di preesistenti mutilazioni conseguenti a infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche o invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l'indennizzo è liquidato **per le sole conseguenze dirette** causate dall'infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti;
- la perdita totale e irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità le percentuali **vengono ridotte** in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma **non potrà superare** il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, **fino a raggiungere al massimo il valore del 100%**;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicare presidi correttivi;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate **sono diminuite** tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- in caso di constatato mancinismo le percentuali riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

Nei casi non specificati nella tabella, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai sopra indicati criteri tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.

Franchigia: **limitatamente alla presente garanzia** si applicano le franchigie pattuite in polizza, ed inoltre:

- sulla parte eccedente € **130.000** e inferiore a € **200.000**, l'indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità permanente è superiore al **5%** del totale e, in ogni caso, l'indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente il **5%**;
- sulla parte eccedente € **200.000**, l'indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità permanente è superiore al **10%** del totale e, in ogni caso, l'indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente il **10%**.

40.3 Diaria da ricovero

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti il ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura sia in Italia che all'estero, Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura la corresponsione dell'importo giornaliero assicurato.
L'indennizzo in caso di ricovero viene computato dal giorno di ricovero e termina il giorno antecedente la dimissione, **con il massimo di 360 giorni**, complessivamente per uno o più ricoveri relativi allo stesso infortunio.
Successivamente ad un ricovero di durata superiore a 12 giorni consecutivi, Groupama Assicurazioni S.p.A. corrisponde all'Assicurato anche un indennizzo giornaliero di "convalescenza" che indipendentemente dalla sua concreta necessità e durata, viene forfettariamente riconosciuto per un periodo di 12 giorni. L'indennizzo per la convalescenza viene corrisposto in misura giornaliera pari al **50%** di quella garantita per il ricovero.
Per "Istituto di cura" si intende l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate al Servizio Sanitario Nazionale che private, regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, **esclusi** comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, **nonché** colonie della salute e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

40.4 Rimborso spese sanitarie

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti il ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura sia in Italia che all'estero, Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sanitarie sostenute, **sino alla concorrenza** del massimale assicurato, per:

- onorari di medici e di chirurghi;
- diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza e cure mediche, consulti, trattamenti terapeutici;
- accertamenti diagnostici;
- trasporto in ambulanza all'Istituto di cura.

In caso di danni estetici al viso dovuti a sfregi e deturpazioni conseguenti ad infortunio, vengono rimborsate le spese documentate sostenute dall'Assicurato **entro 2 anni** dalla guarigione clinica, per cure e applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica; sono in ogni caso **escluse** le protesi dentarie.

Cosa non copre la garanzia

ART. 41 Limiti di età

L'assicurazione non è operante se il conducente ha un'età superiore a 77 anni alla data del sinistro.

ART. 42 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per gli infortuni:

a) subiti da persone affette da **alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi**, in quanto le lesioni prodotte dall'infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;
b) verificatisi durante l'utilizzo del veicolo per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate;
c) causati in occasione **di delitti dolosi** compiuti o tentati dall'Assicurato;
d) avvenuti quando il veicolo è **guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta**, purché questa venga comunque rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
e) avvenuti quando il veicolo è **guidato da conducente non abilitato alla guida** a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera d);
f) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in **stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche; salvo** sia stata pattuita la condizione Rinuncia all'azione di rivalsa;
g) occorsi in occasione **dell'uso del veicolo in modo illecito** o contro la volontà del Contraente;
h) causati da:
   - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da **trasmutazioni del nucleo dell'atomo**, come pure causati da radiazioni provocate **dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
   - **guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione.**

Cosa fare in caso di sinistro

ART. 43 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

In caso di sinistro, l'Assicurato, o chi per esso, **deve**:

- presentare tempestivamente denuncia **presso l'Agenzia o Groupama Assicurazioni S.p.A.**;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- produrre certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve poi essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta;
- per le garanzie "Diaria da ricovero" e "Rimborso spese sanitarie", presentare copia conforme della cartella clinica completa, di certificati medici e delle fatture in originali di spesa che saranno successivamente restituite da Groupama Assicurazioni S.p.A.

L'Assicurato, i suoi familiari e aventi diritto, **devono consentire** la visita ai medici di Groupama Assicurazioni S.p.A. e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Come avviene la liquidazione del danno

ART. 44 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, Groupama Assicurazioni S.p.A. liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento **entro 30 giorni**.
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che gli indennizzi siano stati liquidati o comunque offerti in misura determinata, Groupama Assicurazioni S.p.A. paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.
Per gli infortuni avvenuti all'estero il pagamento verrà effettuato in Italia in valuta italiana.

ART. 45 Cumulo di indennizzi

L'indennizzo per morte **non è cumulabile** con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore **entro 2 anni** dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, Groupama Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.
Gli altri indennizzi sono invece cumulabili con quelli per invalidità permanente e per morte.

ART. 46 Controversie arbitrato irrituale

In caso di controversie sul grado di invalidità permanente o sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, sulla misura dei rimborsi o delle indennità, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.
Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve risultare nel verbale definitivo.

ART. 47 Rinuncia alla surrogazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, all'azione di surroga che le compete in base all'Art. 1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Cosa copre la garanzia

Nel rispetto della disciplina normativa vigente, Groupama Assicurazioni S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri del ramo Tutela Legale alla **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona VR in seguito denominata ARAG**.

ART. 48 Oggetto del contratto di assicurazione

Groupama Assicurazioni S.p.a. assicura, sino ad un **massimo di € 25.000 per la Formula Base** e di **€ 50.000 per la Formula Super**, per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.
Tali oneri sono le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi**, nei casi indicati nella presente polizza.**
Sono garantite:

- Le spese per l'intervento di un **unico Avvocato** per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato.
- Le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione.
- Le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.
- Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.
- Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti di quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.
Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.
L'Assicurato **è tenuto** ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.
ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

ART. 49 Ambito delle prestazioni

49.1 Opzione Formula Base

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 48 "Oggetto del contratto di Assicurazione" per i sinistri relativi a:

1. <u>Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni</u>. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale compresi i casi di: applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il **massimale di € 50.000** per caso assicurativo e senza limite annuo.
A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 52 lett. f), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

2. <u>Difesa penale per delitti dolosi</u>. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. **Sono esclusi** i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Gli Assicurati **hanno l'obbligo** di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.
ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.
Nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione

ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'Art. 52 lett. c).

3. Dissequestro del veicolo. L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale. **A parziale deroga** di quanto disposto dall'Art. 52 lett. f), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera **esclusivamente** qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

4. Anticipo cauzione penale. ARAG anticipa, fino ad un **importo massimo** equivalente in valuta locale a **€ 15.000** (quindicimila), la cauzione penale in caso di: arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.
L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi ad ARAG **entro** 1 (uno) mese dalla data di erogazione.

5. Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero. L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**

6. Opposizione avverso sanzioni amministrative. Proporre ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.
E' garantito inoltre il ricorso o l'opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie comminate in conseguenza di un incidente stradale
ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso.
L'Assicurato **deve** far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5** (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.
La presente garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 52 lettera k) limitatamente alla materia amministrativa.
A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 51 lett. f), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.
Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, omissione di fermata e assistenza, le spese sostenute per la proposizione del ricorso o dell'opposizione vengono rimborsate soltanto ove l'azione abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

7. Richiesta di risarcimento danni. L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
La presente prestazione opera anche nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol.

8. ARAGTEL – Consulenza Telefonica. L'Assicurato può usufruire del servizio di consulenza telefonica tramite il numero

Numero Verde
800.508.008

"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato per fornire, nell'ambito delle prestazioni garantite in polizza:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria

nel seguente orario:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00,
- il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

49.2 Opzione Formula Super

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 47 "Oggetto del contratto di Assicurazione" per i sinistri relativi a:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale compresi i casi di: applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con **il massimale di € 100.000** per caso assicurativo e senza limite annuo.
A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 52 lett. f), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

2. Difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. **Sono esclusi** i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Gli Assicurati **hanno l'obbligo** di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale**.**
ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.
Nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione

ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'Art. 52 lett. c).

3. Dissequestro del veicolo. L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.
A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 52 lett. f), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

4. Anticipo cauzione penale. ARAG anticipa, fino ad un **importo massimo** equivalente in valuta locale a **€ 15.000** (quindicimila), la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.
L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi ad ARAG **entro** 1 (uno) mese dalla data di erogazione.

5. Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero. L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**

6. Opposizione avverso sanzioni amministrative. Proporre ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di: ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.
È garantito inoltre il ricorso o l'opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie comminate in conseguenza di un incidente stradale
ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso.
L'Assicurato **deve** far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5** (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.
La presente garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 52 lett. k) limitatamente alla materia amministrativa.
A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 52 lett. f), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.
Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

7. Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro o sospensione della patente in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo. Proporre ricorso o opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della patente di guida comminata all'assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo. La prestazione **vale solo** per il Proprietario o il Locatario del veicolo assicurato.
Sarà onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa.
La prestazione opera per un **massimale di € 2.500** (duemilacinquecento) per caso assicurativo senza limite annuo.

8. Richiesta di risarcimento danni. L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
La copertura per la richiesta di risarcimento danni viene garantita con un **massimale di € 75.000** (settantacinquemila) per caso assicurativo e senza limite annuo:

- per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti Italia;
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.

La presente prestazione opera anche nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol.

9. Controversie contrattuali. Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, **purché con valore in lite superiore a € 200 (duecento).**

10. Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito a violazioni del Codice della strada, purché vi sia l'accoglimento, almeno parziale, del ricorso/opposizione.
La presente prestazione viene garantita, **in deroga** all'esclusione di cui all'art. 52 lett. f) anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.
Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente **qualora** l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, omissione di fermata e assistenza, le spese sostenute per la proposizione del ricorso o dell'opposizione vengono rimborsate soltanto ove l'azione abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

11. Ricorso per errata variazione dei punti. Proporre ricorso amministrativo o giudiziale nei casi di irregolare variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.

12. ARAGTEL – Consulenza Telefonica. L'Assicurato può usufruire del servizio di consulenza telefonica tramite il numero

Numero Verde
800.508.008

"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato per fornire, nell'ambito delle prestazioni garantite in polizza:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria

nel seguente orario :

- dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00,
- il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

13. Rimborso corso Autoscuola. Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della patente sottratti all'Assicurato.
La garanzia è valida per gli Assicurati individuati all' Art. 50 "Assicurati", **solo** qualora la decurtazione dei punti della patente sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato. Sarà pertanto onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato. Gli oneri e spese oggetto del rimborso, sono liquidati entro il limite di **€ 1.000** (mille) per caso assicurativo senza limite annuo.

14. Rimborso Zero Punti. Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della patente nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, **purché** dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo. La garanzia è valida per gli Assicurati individuati all'Art. 49 "Assicurati", **solo** qualora almeno una delle decurtazioni che ha portato all'azzeramento dei punti sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato. Sarà pertanto onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato. Gli oneri e spese oggetto del rimborso, sono liquidati entro il limite **di € 1.000** (mille) per caso assicurativo senza limite annuo.

ART. 50 Assicurati

Le garanzie vengono prestate, al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, **all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio**, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al mezzo indicato in polizza.
In caso di sostituzione del mezzo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo mezzo. Il Contraente **deve** comunicare tempestivamente i dati del nuovo mezzo anche per l'eventuale adeguamento del premio e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo mezzo.
Il Contraente, il coniuge o partner convivente del Contraente, i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia sono assicurati anche in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, qualora siano coinvolti in incidenti stradali.

ART. 51 Estensione territoriale

Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
- nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi di natura extracontrattuale;
- nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per tutte le altre ipotesi.

Cosa non copre la garanzia

ART. 52 Esclusioni

Le garanzie previste non operano:

a) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato venga perseguito in sede penale;
b) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
c) per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;
d) per il rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari o amministrativi, salvo nei casi espressamente previsti;
e) per danni verificatisi durante l'utilizzo del veicolo per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate;
f) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente all'omissione di fermata e assistenza;
g) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
h) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti;
i) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;
j) per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
   - decorrenza di termini di validità della patente o della CqC;
   - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in italiana;
   - mancata conversione della patente nazionale in patente europea;
   - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
   - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
k) in materia fiscale ed amministrativa

Cosa fare in caso di sinistro

ART. 53 Insorgenza del sinistro

Per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:
- il danno o presunto danno extracontrattuale subìto dall'assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.

In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.

La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:

- durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.

ART. 54 Termini di denuncia del sinistro

L'Assicurato **deve** immediatamente denunciare ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

La denuncia del sinistro **deve** pervenire ad ARAG nel **termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto**.

Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Groupama Assicurazioni, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.

L'Assicurato **deve** informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, ARAG **non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire**.

ART. 55 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. ARAG **si riserva** di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica ad ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad ARAG di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 57" Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale".

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 57 "Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.

In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte **devono** essere preventivamente confermate da ARAG.

ARAG non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.

ART. 56 Disaccordo con ARAG e conflitto di interesse

In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

ART. 57 Libera scelta dell'avvocato per la fase giudiziale

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo del domiciliatario.

L'Assicurato **deve** in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

ARAG non è responsabile dell'operato degli Avvocati.

Come avviene la liquidazione del danno

ART. 58 Recupero di somme anticipate da ARAG

Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.
In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 48 "Oggetto del contratto di Assicurazione", ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione.

SEZIONE ASSISTENZA

Cosa copre la garanzia

ART. 59 Oggetto della prestazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. garantisce, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance VAI S.p.A. le prestazioni elencate sulla base della forma di garanzia prescelta.
Il servizio viene offerto nelle forme: **SILVER, GOLD.**
Resta inteso che:

- ogni singola prestazione non può essere fornita per ciascun Assicurato più di tre volte per periodo assicurativo;
- il diritto alle prestazioni non sussiste qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
- qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Groupama Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- qualora l'Assicurato usufruisca di prestazioni analoghe a quelle fornite da Groupama Assicurazioni S.p.A., queste saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi;
- l'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e dei periti eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso;
- tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione di ogni somma anticipata;
- l'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Inoltre, nell'ambito della presente garanzia:

- per "incidente" si intende la collisione con altro veicolo, l'urto contro un ostacolo fisso, il ribaltamento, l'uscita di strada che provochino al veicolo danni tali da determinarne il fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condizioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri;
- per "guasto" si intende qualsiasi mancato funzionamento improvviso e imprevisto del veicolo tale da determinarne il fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condizioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri.

Le prestazioni fornite con la formula "GOLD" comprendono anche quelle fornite con la formula "SILVER"
Le prestazioni sono fornite ai veicoli secondo le modalità della seguente tabella:

Formula SILVER	Formula GOLD
Soccorso Stradale	Rientro passeggeri
Officina mobile	Spese d'albergo
Recupero veicolo uscito di strada	Viaggio di un familiare
Viaggio per recupero veicolo	Invio pezzi di ricambio
Rimpatrio del veicolo	Anticipo spese di prima necessità
Assistenza telefonica	Anticipo spese legali
Pronto guasti	Interprete a disposizione
	Rimpatrio sanitario
	Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato
	Rimpatrio salma
	Abbandono legale
	Invio di autoambulanza
	Consulenza medica

ART. 60 Formula Silver

60.1 Soccorso stradale

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali,

la Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso in accordo con l'Assicurato presso l'officina convenzionata più vicina o, in alternativa e se si trovano entro un raggio di 50 Km, all'officina indicata dallo stesso o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure alla residenza o al domicilio dell'Assicurato.
Qualora il veicolo abbia subito un sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto e l'Assicurato abbia stipulato la garanzia RCA con la presente polizza scegliendo la condizione Risarcimento in forma specifica, la Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso esclusivamente presso la Carrozzeria Convenzionata più vicina. Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo.
Sono a carico dell'Assicurato:

- **le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate;**
- **le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.**

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **in Italia o all'estero.**

60.2 Officina mobile

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invia la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione soccorso stradale. Groupama Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico il costo della manodopera e dell'intervento.
Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio o dei liquidi eventualmente utilizzati per l'intervento e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in **Italia**.

60.3 Recupero veicolo uscito di strada

Qualora il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e non riesca a ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa interviene con il mezzo di soccorso appropriato per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo, fino alla concorrenza di un importo massimo di € **200 per sinistro.**
Sono a carico **dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate.**
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **in Italia o all'estero**.

60.4 Viaggio per recupero del veicolo

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare una riparazione certificata dall'officina superiore a **36 ore in Italia o 5 giorni all'estero**;
- un furto o una rapina e sia stato ritrovato ad oltre 50 Km dal comune di residenza del proprietario, la Struttura

Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato. Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell'Assicurato stesso, Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti.
La prestazione è operante quando il veicolo da recuperare, **in Italia o all'estero, si trovi ad almeno a 50 Km dal comune di residenza del proprietario.**

60.5 Rimpatrio del veicolo

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare una riparazione certificata dall'officina superiore a 5 giorni;
- un furto totale o una rapina e venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato,

la Struttura Organizzativa organizza il rimpatrio del veicolo dal luogo di giacenza al luogo concordato con l'Assicurato, con i mezzi dalla stessa ritenuti opportuni.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico:

- le spese relative al trasporto;

- le spese della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa.

Sono a carico dell'Assicurato:

- **le spese relative ai diritti doganali;**
- **i costi relativi al rilascio della certificazione da parte dell'Officina;**
- **i costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori;**
- **l'eventuale spesa eccedente il valore commerciale del relitto dopo il sinistro.**

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero o limitatamente al furto totale o rapina, il sinistro si verifica in Italia ma il veicolo viene ritrovato all'estero.**

60.6 Assistenza telefonica

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa fornisce, al Proprietario del veicolo o al conducente dello stesso, informazioni relative a:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- situazione metereologica sulle strade;
- normativa in materia di R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, Carta di Circolazione, Codice della Strada;
- servizi turistici (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei). Qualora, inoltre, il conducente o eventuali trasportati del veicolo, trovandosi all'estero, siano impossibilitati a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna a trasmettere loro

i messaggi urgenti, declinando ogni responsabilità in merito al contenuto degli stessi.

60.7 Pronto guasti

La Struttura Organizzativa fornisce, al Proprietario del veicolo o al conducente dello stesso, informazioni e consulenze tramite tecnico, relative a qualsiasi anomalia nel funzionamento del veicolo e dirette a risolvere eventuali impedimenti alla marcia, nei limiti della diagnosi a distanza.

Art. 61 Formula GOLD

61.1 Rientro passeggeri -Prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare una riparazione certificata dall'officina superiore a 36 ore in Italia o 5 giorni all'estero;
- un furto totale o una rapina senza ritrovamento del veicolo,

la Struttura Organizzativa mette in condizione il conducente ed eventuali trasportati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe o, su richiesta dell'Assicurato, un veicolo a noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico, fino alla concorrenza di un importo massimo di € **1.000** per sinistro, il relativo costo.

Sono a carico dell'Assicurato le eventuali eccedenze.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, **in Italia o all'estero, ad almeno 50 Km dal comune di residenza del conducente.**

61.2 Spese d'albergo

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un incendio, un guasto, un furto o una rapina e ciò comporti una sosta forzata dello stesso per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare e prenotare un albergo per il conducente e gli eventuali trasportati per il periodo di sosta forzata.

Groupama Assicurazioni S.p.A., fino alla concorrenza di un importo massimo di € **500** per sinistro, tiene a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, **in Italia o all'estero, ad almeno 50 Km dal comune di residenza del conducente.**

61.3 Viaggio di un familiare

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente abbia subito un infortunio, sia ricoverato in un Istituto di cura, si trovi da solo ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di una persona appartenente al suo nucleo familiare residente in Italia, un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso il conducente ricoverato. Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo.

La prestazione è operante quando il conducente sia ricoverato, **in Italia o all'estero, ad almeno 50 Km dal proprio comune di residenza.**

61.4 Invio pezzi di ricambio

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un guasto, un furto o una rapina parziali e i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dello stesso non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede, se reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia, ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione.
Sono a carico dell'Assicurato:

- **il costo dei pezzi di ricambio;**
- **le eventuali spese doganali.**

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero.**

61.5 Anticipo spese di prima necessità

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un guasto, un furto o una rapina e il conducente od eventuali trasportati del veicolo debbano sostenere delle spese impreviste e non sia loro possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvede per conto degli stessi, a titolo di anticipo, al pagamento di fatture fino ad un importo massimo di € **500** per sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero.**

61.6 Anticipo spese legali

Qualora il veicolo abbia subito un incidente e il conducente che si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto, debba sostenere delle spese legali e non possa provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa provvede per conto dello stesso a versare a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino a un massimo di € **3.500** per sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero**.

61.7 Interprete a disposizione

Qualora il veicolo abbia subito un incidente e:

- il conducente si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto; - il conducente o eventuali trasportati vengano ricoverati in ospedale, e necessitino di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo** di 8 ore lavorative per sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero**.

61.8 Rimpatrio sanitario

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati abbiano subito un infortunio e necessitino, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla loro residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede ad effettuare il trasporto con quello tra i seguenti mezzi che i medici ritengono più idoneo:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe o, se necessario, il vagone letto;
- autoambulanza.

La prestazione non è dovuta:

- **nei casi in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;**
- **qualora l'infortunato addivenga a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale lo stesso è ricoverato.**

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico i relativi costi, incluse:

- l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa;

o, in alternativa

- la presenza durante il viaggio di un familiare presente sul posto. La prestazione è operante quando il sinistro si verif **all'estero.**

61.9 Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati abbiano subito un infortunio non curabile, nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella Regione della sua residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante; la Struttura Organizzativa provvede a:

a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l'Assicurato;
b) organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
   - aereo sanitario;

- aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
- treno, in prima classe;
- autoambulanza;

c) assistere l'Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in paesi europei.
L'Assicurato **deve** comunicare telefonicamente alla Struttura Organizzativa la patologia da cui è affetto ed indicare nominativo e recapito del suo medico curante.

Esclusioni specifiche
Non danno luogo alla prestazione:
a) le terapie riabilitative;
b) le malattie infettive e ogni altra patologia da cui sia affetto l'Assicurato nei casi in cui il trasporto implichi la violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **in Italia e all'estero**.

61.10 Rimpatrio salma
Qualora il veicolo abbia subito un incidente e il conducente o gli eventuali trasportati siano deceduti, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma o delle salme fino al luogo di sepoltura in Italia.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico le relative spese.
Sono a carico dell'Assicurato:
- **le spese relative alla cerimonia funebre;**
- **l'eventuale recupero della salma.**

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero**.

61.11 Abbandono legale
Qualora il veicolo abbia subito:
- un incidente, un incendio, un guasto, un furto parziale o una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, con ritrovamento con danni tali per cui il valore commerciale del veicolo risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia,

la Struttura Organizzativa provvede al suo abbandono legale in loco in base alla normativa vigente nel Paese dove si trova il veicolo.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
Sono a carico dell'Assicurato:
- **i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso;**
- **i costi per tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.**

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero**.

61.12 Invio di autoambulanza
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati successivamente al ricovero di primo soccorso, necessitino di un trasferimento, la Struttura Organizzativa invia direttamente l'autoambulanza. Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un importo pari a quello necessario per compiere 200 Km di percorso complessivo per sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **in Italia o all'estero**.

61.13 Consulenza medica
Qualora il veicolo abbia subito un incidente in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati abbiano subito un infortunio e necessitino di una consulenza medica, la Struttura Organizzativa fornisce, agli stessi o al loro medico, consulenza di carattere generale, con esclusione di diagnosi o prescrizioni, relativa alla prestazione più opportuna da effettuare in suo favore o informazioni su servizi di soccorso di urgenza, medici generici e specialisti, centri di cura e strutture sanitarie, esistenza e reperibilità di farmaci.

Cosa non copre la garanzia

ART. 62 Esclusioni
Le **prestazioni non sono dovute** in caso di:
- danni verificatisi durante l'utilizzo del veicolo per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate;

- atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione o comunque in caso di sinistri avvenuti in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere;
- terremoti;
- eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine;
- esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'Assicurato o partecipazione dello stesso a delitti dolosi;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa venga comunque rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui sopra;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche**;** salvo sia stata pattuita la condizione Rinuncia all'azione di rivalsa.

Cosa fare in caso di sinistro

ART. 63 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

In caso di sinistro, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato **deve**:

- telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde 800.713.974;
- in alternativa potrà rivolgersi al n. +39. 02.58.24.55.56, inviare un fax al n. +39. 02.58.47.72.02 o inviare una mail a: prontassistenza.groupama@europassistance.it

In ogni caso deve comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita;
- Nome e Cognome;
- Numero di polizza;
- Numero di targa;
- Indirizzo del luogo in cui si trova;
- Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza;

- fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, giustificativi, fatture, ricevuta e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione;
- comunicare entro 3 giorni dalla data del sinistro l'esistenza di assicurazioni per le quali l'Assicurato abbia diritto a prestazioni analoghe a quelle fornite da Groupama Assicurazioni S.p.A.

Come avviene la liquidazione del danno

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle singole prestazioni.

SEZIONE NORME FINALI

Cosa copre la garanzia

ART. 64 Polizze vincolate

Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la polizza è vincolata sino alla "scadenza del vincolo" indicato in polizza a favore dell'Ente vincolatario. Groupama Assicurazioni S.p.A. si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;
- comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla sua naturale scadenza e la mancata accettazione da parte del Contraente del premio proposto da Groupama Assicurazioni S.p.A., fermo restando che, il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi verrà, ai sensi dell'Art. 1891, 2° comma Codice Civile, corrisposto all'Ente nella sua qualità di proprietario del veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto all'Assicurato con ilconsenso scritto dell'Ente.

Allegato 1: Tabella percentuale invalidità permanente

PERDITA TOTALE, ANATOMICA E FUNZIONALE DI:		
	Destro	**Sinistro**
- un arto superiore	**70%***	**60%***
- una mano o un avambraccio	**60%**	**50%**
- un pollice	**18%**	**16%**
- un indice	**14%**	**12%**
- un medio	**8%**	**6%**
- un anulare	**8%**	**6%**
- un mignolo	**12%**	**10%**
- la falange ungueale del pollice	**9%**	**8%**
- una falange di altro dito della mano	**1/3 del valore del dito**	
Un arto inferiore:		
• al di sopra della metà della coscia		**70%**
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio		**60%**
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		**50%**
- di un piede		**40%**
- ambedue i piedi		**100%**
- un alluce		**5%**
PERDITA ANATOMICA DI:		
- un rene		**15%**
- la milza senza compromissioni significative della crasi ematica		**8%**
PERDITA TOTALE, ANATOMICA E FUNZIONALE DI:		
- un occhio		**25%**
- ambedue gli occhi		**100%**
POSTUMI DI LESIONI MENISCALI:		
- se complete e disposte in senso trasversale		**3%**
- in tutti gli altri casi		**1%**
POSTUMI DI ROTTURA COMPLETA DI LEGAMENTI DEL GINOCCHIO:		
- collaterale interno		**12%**
- collaterale esterno		**8%**
- crociato anteriore		**6%**
- crociato posteriore		**6%**
ESITI DI ROTTURA TENDINEA COMPLETA, INDIPENDENTEMENTE DAL TRATTAMENTO E DAL QUADRO CLINICO OBIETTIVATO		
	Destro	**Sinistro**
- del capo prossimale o distale del bicipite brachiale	**5%**	**4%**
- di un tendine della cuffia dei rotatori	**5%**	**4%**
- tendine di Achille	**4%**	
- quadricipite femorale	**5%**	
ANCHILOSI DI:		
	Destro	**Sinistro**
- scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	**25%**	**20%**
- gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° (con prona supinazione libera)	**20%**	**15%**
- polso in estensione rettilinea (con prona supinazione libera)	**10%**	**8%**
- dell'anca in posizione favorevole	**35%**	
- del ginocchio in estensione	**25%**	
- della tibio-tarsica ad angolo retto (con anchilosi dei sotto astragali)	**15%**	
PARALISI COMPLETA DI:		
	Destro	**Sinistro**
- nervo radiale	**35%**	**30%**
- nervo ulnare	**20%**	**17%**
- nervo sciatico popliteo esterno	**15%**	
SORDITÀ COMPLETA DI:		
- un orecchio	**10%**	
- ambedue gli orecchi	**40%**	
STENOSI NASALE ASSOLUTA		
- monolaterale	**4%**	
- bilaterale	**10%**	

POSTUMI DI FRATTURA	
- scomposta di una costa	**1%**
- amielica di corpo vertebrale con deformazione a cuneo di:	
- una vertebra cervicale	**12%**
- una vertebra dorsale	**5%**
- dodicesima dorsale	**10%**
- una vertebra lombare	**10%**
- frattura del sacro	**3%**
- di un metamero coccigeo con callo deforme	**5%**

* In caso di constatato mancinismo le percentuali stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto superiore sinistro e viceversa.

Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg